



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 463

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 15 giugno 2011

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro):	
Plenaria	Pag. 6
6 ^a (Finanze e tesoro) e 11 ^a (Lavoro):	
Plenaria	» 9

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
Plenaria	Pag. 10
3 ^a - Affari esteri:	
Plenaria	» 17
4 ^a - Difesa:	
Plenaria (antimeridiana)	» 24
Plenaria (pomeridiana)	» 32
5 ^a - Bilancio:	
Plenaria	» 40
Sottocommissione per i pareri	» 48
6 ^a - Finanze e tesoro:	
Ufficio di Presidenza	» 52
Plenaria	» 52
7 ^a - Istruzione:	
Ufficio di Presidenza (antimeridiana)	» 57
Ufficio di Presidenza (1 ^a pomeridiana)	» 57
Plenaria	» 58
Ufficio di Presidenza (2 ^a pomeridiana)	» 65

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	66
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	67
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	68
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Comitato ristretto</i>	»	72
<i>Plenaria</i>	»	73
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	83
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	110
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i> . .	»	117
Commissione straordinaria		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani	<i>Pag.</i>	118
Comitato		
Per le questioni degli italiani all'estero	<i>Pag.</i>	122
Commissioni bicamerali		
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	128
Per la sicurezza della Repubblica	»	130
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	131
Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	<i>Pag.</i>	133
Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	137

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 15 giugno 2011

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 16,30.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Lombardia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lombardia a seguito del decesso del senatore Romano Comincioli, la Giunta - su conforme relazione della senatrice LEDDI (PD) - riscontra che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva il senatore deceduto è Antonio Del Pennino.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 15 giugno 2011

Plenaria

47^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1473) Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

(1409) ICHINO ed altri. – Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile 2010 e rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore ROILO (*PD*) si sofferma su alcune disposizioni del disegno di legge n. 1473, che, a suo avviso, non sono condivisibili. Anzitutto, ritiene che la previsione, all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), di una dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte del singolo lavoratore si configuri come una limitazione della libertà di sciopero, come pure la delega, prevista all'articolo 2, per una revisione del regime sanzionatorio nel caso di violazione delle regole sul conflitto anche da parte dei singoli lavoratori. Inoltre, all'articolo 3 si attribuiscono alla Commissione per le relazioni di lavoro – nuova denominazione della Commissione di garanzia – alcuni compiti impropri, in particolare la verifica della rappresentatività degli attori sociali, senza che si sia dato luogo a una legge sulla

rappresentatività, come viene sollecitato da tutte le parti sociali. Infine, all'articolo 5, segnala la delega ad apportare ulteriori modifiche e integrazioni, con la possibilità di redigere un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero, ritenendo che la materia dovrebbe essere regolata direttamente dal Parlamento, trattandosi dell'attuazione di un diritto costituzionale.

Più in generale, il motivo di obiezione della sua parte politica riguarda la proposta di affidare al Governo il compito di regolare una materia assai critica. Inoltre, è inaccettabile la contrapposizione, perfino nel titolo del disegno di legge, tra il diritto di sciopero e la libera circolazione delle persone, interpretata in modo estensivo dall'articolo 1, che riguarda lo sciopero «nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione» e non solo, come ipotizzato nel disegno di legge n. 1409, nel settore del trasporto pubblico.

Ricorda che le organizzazioni confederali dei lavoratori, in occasione delle audizioni davanti alla Commissione lavoro, in relazione all'esame – presso quella Commissione – dei disegni di legge nn. 1337 e 2435, in materia di rappresentanze sindacali, hanno sottolineato l'opportunità di attendere il conseguimento di un avviso comune attraverso un confronto ampio. Condividendo tale esigenza, a nome del suo Gruppo, chiede che nel frattempo il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo sia rinviato, al fine di tenere conto delle priorità indicate dalle organizzazioni dei lavoratori, in particolare la disciplina sulla rappresentanza e la esigibilità degli accordi.

Il senatore CASTRO (*PdL*) sottolinea l'urgenza di una riforma dei compiti affidati alla Commissione di garanzia e dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, visto l'impatto che la crisi economica determina anche nei rapporti fra i diritti costituzionali dei lavoratori e quelli di tutte le persone in termini di mobilità e libertà di circolazione. Ritiene che il proseguimento dell'*iter* non sia di ostacolo al raggiungimento di un avviso comune da parte delle organizzazioni sindacali, e anzi rappresenti uno stimolo virtuoso e un incoraggiamento a raggiungere quell'esito. In proposito, ribadisce l'adesione convinta della sua parte politica al principio di sussidiarietà e quindi la disponibilità a recepire e a ratificare l'accordo che si realizzasse tra le parti sociali. Invece, di fronte a una eventuale inerzia, il Parlamento non dovrebbe rinunciare al suo compito legislativo.

Il senatore ICHINO (*PD*) osserva che le argomentazioni svolte dal senatore Castro sono in parte condivisibili, ma nel complesso incoerenti. Se il Parlamento intende esercitare una funzione di stimolo a favore del raggiungimento di un accordo tra le confederazioni sindacali, il confronto deve essere aperto su tutti i temi oggetto del dibattito, in particolare sulla rappresentanza e sulla disciplina della contrattazione collettiva, fattori essenziali per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione. In realtà, a suo avviso, l'accelerazione che la maggioranza intende imprimere alla disci-

plina del diritto di sciopero nei settori che incidono sulla libera circolazione delle persone denota lo squilibrio politico con cui si affronta la materia.

D'altronde, la richiesta di rinvio avanzata dal senatore Roilo, che egli condivide, non ha un intento dilatorio e tiene conto della necessità di favorire, anziché anticipare, il confronto fra le organizzazioni dei lavoratori sugli aspetti più rilevanti del diritto sindacale.

Rivolgendosi alla Presidenza segnala, inoltre, l'esigenza – comune sia ai disegni di legge in titolo sia a quelli in materia di rappresentanza, assegnati alla Commissione lavoro – di concentrare l'esame in un periodo di tempo definito, in quanto la frammentazione del dibattito non favorisce il confronto e l'esito favorevole dell'*iter*.

Conclude, ribadendo la proposta di attendere il conseguimento di un avviso comune da parte delle organizzazioni sindacali, salva la possibilità di un intervento legislativo provvisorio in caso di inerzia. Nel caso in cui la maggioranza si orienti invece a proseguire l'esame, è opportuno ampliare il dibattito agli altri rilevanti aspetti delle relazioni sindacali.

Il presidente GIULIANO, in replica alle obiezioni del senatore Ichino sull'andamento dei lavori nelle Commissioni riunite sui disegni di legge in esame e nella Commissione lavoro su quelli in materia di rappresentanza, osserva che sia le audizioni sia l'esame di merito si sono svolti secondo i canoni usuali di ordine e di successione logica e procedurale, nei tempi adeguati e possibili, secondo proposte avanzate anche dai Gruppi di opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 15 giugno 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

Plenaria

294^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUL PARERE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2631 (AUTORITÀ GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA)

Il PRESIDENTE rileva che nella seduta del 14 giugno della Commissione giustizia la senatrice Della Monica, intervenendo su una specifica questione posta dalla senatrice Allegrini, ha fatto presente che la Sottocommissione per i pareri di quella Commissione non si è espressa sul disegno di legge n. 2631, a causa – a suo dire – della repentina conclusione dell'esame da parte della 1^a Commissione. In proposito, ricorda che il termine per l'espressione del parere era scaduto fin dall'8 aprile 2011, mentre l'esame in Commissione affari costituzionali si è concluso solo il 7 giugno 2011.

IN SEDE REFERENTE

(272) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

(278) Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(308) *CENTARO*. – *Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(344) *BARBOLINI ed altri*. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

(760) *SAIA ed altri*. – *Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

(1039) *D'ALIA*. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

– e **petizione n. 313** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Riprende l'esame degli emendamenti al nuovo testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

Il sottosegretario *MANTOVANO*, a nome del Governo, sottolinea l'esigenza di adeguare la disciplina normativa delle ordinanze adottate dai sindaci in materia di polizia urbana alla recente pronuncia della Corte costituzionale, in modo da assicurare l'effettività di quello strumento, che ha dato risultati positivi largamente riconosciuti. Inoltre, sono necessarie correzioni a proposito della disponibilità e del porto delle armi per gli agenti di polizia locale nonché della figura degli ausiliari del traffico, per rafforzare le politiche di sicurezza stradale.

Ciò premesso, rileva l'opportunità di ulteriori, appositi emendamenti.

Il *PRESIDENTE* osserva che i profili menzionati dal rappresentante del Governo possono essere trattati con apposite proposte di modifica, anche in base a un'intesa con i relatori. Tuttavia, si può procedere all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, sui quali non incidono le nuove questioni proposte del Governo.

Inoltre, precisa che la trattazione degli emendamenti prosegue in assenza del parere della Commissione bilancio e pertanto, per un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione saranno adottate successivamente le opportune correzioni, se necessario anche in sede di coordinamento.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore *MAZZATORTA (LNP)* manifesta la perplessità del suo Gruppo sulla determinazione di procedere alle votazioni degli emendamenti agli articoli 1 e 2, che recano la definizione di elementi essenziali del testo e assumono un significato anche più rilevante nella prospettiva di disciplinare anche le ordinanze del sindaco.

Prospetta, dunque, la possibilità di rinviare l'inizio delle votazioni sugli emendamenti per consentire una riflessione anche sulle proposte di modifica prospettate dal rappresentante del Governo.

Il relatore SAIA (*CN-Io Sud*) sottolinea l'intento condiviso di adeguare la disciplina delle ordinanze dopo la censura della Corte costituzionale, attraverso una definizione della sicurezza urbana che tenga conto anche di alcuni principi proposti dall'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bodega e da altri senatori del Gruppo Lega Nord Padania. Inoltre, l'eventuale riezione dell'emendamento 2.1, sostitutivo dell'articolo 2, a suo avviso non precluderebbe l'accoglimento di altre proposte in materia di sicurezza urbana riferite agli articoli successivi. Pertanto, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) condivide l'opportunità di intervenire per coordinare e regolare le ordinanze di polizia urbana, su cui la Corte costituzionale si è pronunciata, censurando lo strumento con cui sono state introdotte, non la disciplina sostanziale. Ricorda che l'articolo 1 definisce termini e principi per il coordinamento della legislazione in materia di ordine pubblico e sicurezza e introduce disposizioni per la polizia locale. Una più precisa configurazione normativa della sicurezza urbana potrà realizzarsi nell'ambito della trattazione degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 1. Invia, quindi, i proponenti a ritirare l'emendamento 1.1.

Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, si associa all'invito dei relatori a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), accogliendo l'invito dei relatori e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore BIANCO (*PD*), in assenza del senatore che ha proposto l'emendamento 1.2, lo fa proprio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è posto in votazione ed è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli «steward» nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante organizzazione e servizi degli *steward* negli impianti sportivi (n. 360)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole, con un'osservazione riguardante l'opportunità di sopprimere l'articolo 2, che si riferisce alla stagione calcistica 2010-2011, ormai terminata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (n. 361)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore BODEGA (*LNP*) presenta una proposta di parere favorevole, con osservazioni, che recepisce quelle svolte in sede di illustrazione dello schema di decreto.

Si passa alla votazione.

Il senatore DE SENA (*PD*) esprime la piena adesione del suo Gruppo alla proposta di parere avanzata dal relatore e dichiara di condividere il contenuto normativo del provvedimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (n. 364)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che i Segretari Generali delle organizzazioni sindacali CISL e UIL hanno avanzato una richiesta di audizione.

Il relatore SARRO (*PdL*) ritiene che la richiesta di audizione possa essere senz'altro accolta.

Il senatore BIANCO (*PD*) propone di convocare anche la CGIL.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) propone a sua volta di convocare anche la UGL.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE DI APPROVAZIONE DI INTESI CON CONFESSIONI RELIGIOSE

Il senatore BIANCO (*PD*) ricorda che la Commissione ha convenuto di osservare una breve pausa nella discussione dei disegni di legge di approvazione di intese con confessioni religiose, al fine di verificare se l'*iter* può proseguire in sede deliberante o se è necessaria la rimessione all'Assemblea per alcuni di quei disegni di legge. Auspica che la verifica sia compiuta nel più breve termine possibile e che, a partire dalla prossima settimana, la Commissione proseguirà il suo lavoro, in modo da assicurare una tempestiva approvazione.

Il senatore BODEGA (*LNP*) sottolinea l'intenzione della sua parte politica di favorire l'accelerazione dell'*iter* legislativo. È in corso una verifica su alcuni profili critici delle intese che non ammettono modifiche unilaterali. Il Gruppo della Lega Nord Padania vuole determinarsi in coerenza con i principi che caratterizzano la sua azione politica. Dopo aver sottolineato che il suo Gruppo propende per proseguire la discussione in sede deliberante, in modo da evitare inopportune contrapposizioni su una materia di rilievo critico, invita la Commissione a consentire una attenta e pacata verifica, assicurando che il suo Gruppo si esprimerà tempestivamente.

Il senatore BIANCO (*PD*) auspica che le modalità dell'*iter* siano definite al più presto. In ogni caso il suo Gruppo, a partire dalle sedute della prossima settimana, chiederà di dare corso alla discussione e all'approvazione dei disegni di legge.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2259 E CONNESSI (CARTA DELLE AUTONOMIE)

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi (Carta delle autonomie) è convocato domani, giovedì 16 giugno, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 360**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime parere favorevole, segnalando la necessità di sopprimere l'articolo 2, che reca disposizioni transitorie e finali, in quanto si riferisce alla stagione calcistica 2010-2011, ormai conclusa.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 361

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, considerato che esso opportunamente riduce l'onerosità delle pratiche di prevenzione antincendio e la quantità della documentazione richiesta, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– la nuova normativa, nel trasferire significative responsabilità in materia a tecnici professionisti, sembra attribuire loro una eccessiva discrezionalità. Appare conseguentemente necessario assicurare, con puntuali disposizioni, che essi siano provvisti di adeguata preparazione;

– all'articolo 2, comma 5, per assicurare una ragionevole semplificazione delle procedure, si ritiene opportuno elevare almeno a dieci anni la cadenza dell'attestazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, per le reti di trasporto e di distribuzione di gas metano con pressione di esercizio superiore a 0,5 MPa;

– all'articolo 11, comma 5, sempre al fine di garantire un ragionevole snellimento dei procedimenti, si reputa necessario modificare i termini per la richiesta del rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi con periodicità *una tantum*, ad esempio prevedendo che, per gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'articolo 5, comma 2, essa avvenga tra il sesto e il decimo anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, secondo una programmazione coerente con la data di rilascio del certificato di prevenzione incendi;

– all'Allegato I, si ritiene necessario definire meglio i contenuti ivi previsti, al fine di assicurare una loro migliore intelligibilità. In particolare, la suddivisione delle diverse attività in tre categorie (A, B, C), assoggettate a discipline differenziate in attuazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, dovrebbe tenere conto, oltre che delle superfici e delle persone, anche dei criteri inerenti alle condizioni di contesto per la verifica del livello di rischio.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

Plenaria**145^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
Alberto FILIPPI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,45.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LV, n. 4) Relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo – anno 2009

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore TONINI (PD) rileva in premessa che la legge vigente in materia di cooperazione allo sviluppo prevede l'obbligo del Governo di presentare in Parlamento una Relazione sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente.

La Relazione pervenuta all'esame della Commissione riguarda l'anno 2009. Si tratta quindi di una fotografia almeno in parte datata: qualunque analisi sullo stato della politica italiana di cooperazione allo sviluppo deve considerare che tra la Relazione e la situazione presente manca il rendiconto quantitativo e qualitativo di un intero anno.

E tuttavia, la Relazione resta uno strumento prezioso per fare il punto su un ambito di impegno, la cooperazione allo sviluppo, che non solo la legge, ma la comune valutazione del Governo e dell'opposizione, delle forze politiche di maggioranza e di minoranza, continuano a voler considerare parte integrante e qualificante della politica estera del Paese.

Osserva quindi che la Relazione, assai corposa, si articola in due parti fondamentali. La prima, sulla quale si concentrano le considerazioni proposte alla Commissione, è una «panoramica» delle linee fondamentali della politica di cooperazione allo sviluppo italiana nel 2009, inquadrata

nell'ambito più vasto dell'evoluzione delle politiche di cooperazione a livello internazionale (ONU, OCSE e G8 in particolare) e a livello di Unione europea. La seconda parte è un'ampia descrizione di tutti i progetti della cooperazione italiana, suddivisi per macro-aree geografiche e per paesi e arricchita da tre «testimonianze», da parte di personalità dei paesi interessati, rispettivamente sul Libano, la Tanzania e il Vietnam.

La proiezione internazionale della politica italiana di cooperazione allo sviluppo nel 2009 ha dovuto cimentarsi con due appuntamenti principali: la presidenza italiana del G8, culminata nel vertice de L'Aquila e l'esame-paese quadriennale, secondo il metodo della *Peer Review*, da parte del Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (OCSE/DAC).

Il G8 de L'Aquila, come si legge nella Relazione, «ha costituito l'occasione per la firma di due dichiarazioni congiunte a favore del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs)». La prima, volta a sviluppare un partenariato per l'attuazione di piani idrici nazionali per l'accesso all'acqua e l'igiene di base. La seconda, sulla sicurezza alimentare globale, ha posto le basi per il lancio dell'iniziativa denominata *L'Aquila Food Security Initiative* (AFSI), che prevede un impegno finanziario di 20 miliardi di dollari in tre anni.

Dopo aver elencato gli altri impegni assunti a L'Aquila, tra i quali di particolare rilievo l'intesa sul clima e la reiterazione degli impegni a favore dell'Africa, la Relazione sottolinea che al vertice «è stato lanciato, su iniziativa italiana di concerto con l'OCSE, un processo finalizzato alla predisposizione di un meccanismo di verifica del mantenimento degli impegni presi dai paesi G8».

La *Peer Review* dell'OCSE/DAC ha tenuto impegnata la Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo (DGCS) per buona parte dell'anno. Le notazioni negative, rileva la Relazione, «esulano dalla diretta competenza del MAE e della DGCS. I punti di forza e i passi in avanti individuati dalla delegazione risultano, per converso, in larga misura endogeni». Tra le prime, la Relazione ricorda: la mancanza di una *overarching policy* in materia di sviluppo, capace di guidare nel medio-lungo termine l'impegno italiano, conferendogli la necessaria stabilità; l'inadeguatezza della normativa vigente, in particolare sul versante del coordinamento interministeriale e su quello della flessibilità nell'impiego delle risorse, a cominciare da quelle umane; e soprattutto la diminuzione delle risorse stanziare, con il conseguente richiamo a onorare gli impegni assunti.

In effetti, il sottofinanziamento della Cooperazione italiana ha raggiunto nel 2009 un livello critico. Come riferisce la Relazione, nel corso di quell'anno l'ammontare dell'aiuto pubblico italiano allo sviluppo è stato di 2 miliardi 391 milioni 170.000 euro, pari allo 0,16 per cento del Pil. Un risultato certamente non in linea con l'impegno di arrivare allo 0,5 per cento nel 2010 e allo 0,7 per cento nel 2015.

In attesa della Relazione ufficiale, rileva che nel 2010 e nel 2011 la tendenza è stata all'ulteriore aggravamento del divario tra impegni assunti e impegni onorati, con evidente caduta di credibilità del Paese. Come ha riferito il 9 giugno scorso presso l'Aula della Camera dei Deputati il sot-

tosegretario all'Economia Casero, rispondendo ad un'interpellanza del Gruppo del PD, «il livello di aiuto pubblico allo sviluppo del nostro Paese ha subito un calo, passando dallo 0,29 per cento del Pil nel 2005 allo 0,15 per cento nel 2010». Il rappresentante del Governo ha attribuito la causa di questo rapido declino «essenzialmente alla politica di rigore che il Governo ha adottato per i noti problemi di finanza pubblica, aggravati dalla crisi finanziaria internazionale».

In effetti, anche l'Europa nel suo complesso è in ritardo rispetto agli Obiettivi del Millennio. Sulla base delle proiezioni del Rapporto *Aidwatch 2011*, redatto dalle Ong europee, essa raggiungerà nel 2015 quello che esse definiscono «un deludente 0,45 per cento». E tuttavia, non tutti i paesi europei sono uguali davanti alla crisi: sulla base di queste stesse proiezioni, l'Italia raggiungerà nel 2015 «uno scioccante 0,09 per cento». E già oggi l'Italia da sola è responsabile del 43 per cento del ritardo europeo.

Uguualmente significativo è il dato sulla suddivisione interna del contributo italiano: la quota di competenza del Ministero degli affari esteri è solo un sesto dell'ammontare complessivo (421,17 milioni), mentre la parte principale è svolta dalla cooperazione multilaterale di diretta pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze (1 miliardo 735 milioni); gli altri Ministeri, le Università, le regioni e gli enti locali concorrono per la quota residua.

Quanto alla ripartizione per settori di intervento dell'aiuto pubblico italiano, la quota prevalente (17,76 per cento) è destinata all'azione relativa al debito, seguita da agricoltura silvicoltura e pesca, poi educazione, sanità, aiuto umanitario e costi amministrativi dei donatori (6 per cento). Al contrario, la ripartizione delle risorse direttamente gestite dalla Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo vede al primo posto la salute (15 per cento), seguita dai costi amministrativi dei donatori (13 per cento), poi aiuto umanitario, governo e società civile, educazione, agricoltura silvicoltura e pesca e così via.

Sul versante della ripartizione per aree geografiche, il 50 per cento delle risorse della cooperazione italiana è destinato all'Africa sub-sahariana, il 25 per cento a Balcani, Mediterraneo e Medio Oriente, il 15 per cento ad America Latina e Caraibi e il restante 10 per cento ad Asia e Oceania.

Sempre nell'intervento nell'Aula della Camera del 9 giugno scorso, il sottosegretario Casero affermava anche che «la quantità dell'aiuto è solo un aspetto della complessa problematica, ma che altrettanta enfasi andrebbe data alla qualità/efficacia dell'aiuto, finalità perseguita con forza dall'Italia sia in sede multilaterale che in ambito bilaterale, dove negli ultimi due anni sono stati compiuti enormi sforzi».

La tesi del sottosegretario Casero risulta confermata dalla citata *Peer Review 2009* dell'OCSE/DAC, che ha rilevato cinque punti di forza della Cooperazione italiana: il metodo delle «Linee guida» triennali; l'alto profilo italiano nei settori dell'agricoltura e della sicurezza alimentare; i progressi nel decentramento con la crescita del ruolo delle utilità tecniche lo-

cali; la scelta del metodo della programmazione strategica; la centralità data al tema dello sviluppo dalla presidenza italiana del G8.

A differenza degli aspetti quantitativi, quelli qualitativi non sono tuttavia di immediata lettura da parte di una Commissione parlamentare, ma richiedono la mediazione di quanti operano sul campo, a diverso titolo e con diverse responsabilità e punti di vista. Propone al riguardo che la Commissione, anche in una sede informale, proceda a un breve ciclo di audizioni per approfondire queste tematiche.

Il sottosegretario SCOTTI suggerisce di acquisire ed esaminare altresì la Relazione dell'Unione europea sull'attività di cooperazione allo sviluppo svolta in ambito europeo e sull'utilizzo dei fondi comuni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1223) MARCENARO ed altri. – *Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani*

(1431) Barbara CONTINI e FLERES. – *Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali*

(2720) Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con rilievo)

Il relatore PALMIZIO (*CN-Io Sud*) illustra le tre iniziative legislative in titolo, tutte relative alla creazione di un organismo istituzionale deputato alla promozione e alla protezione dei diritti umani.

Tale esigenza nasce dalla necessità di dare attuazione nell'ambito dell'ordinamento italiano alla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la quale ha sollecitato l'individuazione di istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani. Gli Stati membri sono stati invitati altresì al rispetto degli ivi indicati principi relativi allo *status* delle istituzioni nazionali. Detti principi riguardano le competenze e responsabilità, la composizione delle istituzioni e le garanzie di indipendenza e pluralismo, i metodi di attività nonché i principi addizionali concernenti l'eventuale *status* di Commissioni con competenza quasi giurisdizionale.

Segnala peraltro che il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti umani, cui aderiscono varie organizzazioni non governative e associazioni, ha sollecitato la fondazione di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, stante la citata Risoluzione e le raccomandazioni formulate anche dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. È stato in tale sede altresì formulato l'auspicio della elaborazione di rapporti periodici da parte del Governo.

I tre disegni di legge, rispetto ai margini di discrezionalità individuati dalla citata Risoluzione, affrontano la tematica dell'istituzione della Commissione nazionale in modo differente.

Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2720, in particolare, individua una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, la quale si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, di più ampia composizione.

La Commissione viene strutturata come organo collegiale composto da un Presidente e da due membri eletti dal Parlamento, mentre il Presidente è nominato d'intesa tra i Presidenti del Senato e della Camera. Il Consiglio è invece rappresentativo delle componenti della società civile e delle istituzioni, e collabora con la Commissione nelle problematiche di competenza, formulando pareri e raccomandazioni e assistendo la Commissione nelle attività.

I disegni di legge nn. 1223 e 1431 si incentrano invece sulla creazione di un organismo unico.

Ricorda che nella seduta di ieri 14 giugno la 1^a Commissione, stante la sopravvenuta presentazione della proposta governativa, ha stabilito di adottare il contenuto di tale disegno di legge come testo base per il seguito dell'esame, considerandolo un testo unificato per tutti i disegni di legge all'ordine del giorno.

Visto il rilievo della materia e la necessità di ottemperare a un preciso disposto delle Nazioni Unite, propone l'espressione di un parere non ostativo alla Commissione affari costituzionali.

Il senatore MARCENARO (*PD*) ricorda che il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa lo stesso giorno in cui il Capo dello Stato si trovava a Ginevra presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Peraltro dal 19 giugno prossimo, l'Italia assumerà l'incarico come Stato membro, per i prossimi tre anni, del Consiglio medesimo.

Segnala l'urgenza di approvare il disegno di legge e di ottemperare così alle raccomandazioni delle Nazioni Unite, tanto più che il provvedimento reca una copertura finanziaria minima. Fa rilevare altresì la necessità che in fase attuativa e interpretativa la disposizione per cui i componenti della Commissione per la promozione dei diritti umani sono tenuti al segreto d'ufficio sia resa compatibile con i compiti dell'istituzione che consistono anche nell'informare l'opinione pubblica.

Il sottosegretario SCOTTI rileva a sua volta come il disegno di legge di iniziativa governativa tenga conto anche degli esiti delle audizioni svolte dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato e venga incontro all'esigenza di fornire una rapida risposta alle sollecitazioni delle Nazioni Unite.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore a redigere un parere non ostativo con il rilievo emerso nel corso del dibattito.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (n. COM (2011) 290 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra l'atto comunitario in titolo, che reca una serie di modifiche alla normativa comunitaria in materia di elencazione dei paesi terzi i cui cittadini devono essere possessori di visto all'attraversamento delle frontiere e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. I due elenchi vengono sinteticamente indicati come «elenco negativo» ed «elenco positivo».

La tematica si inserisce nell'ambito delle misure sulla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il regolamento che disciplina la materia n. 539 del 2001 è stato oggetto di numerose successive modifiche, da ultimo con l'inserimento nell'elenco positivo di Taiwan e degli ultimi due paesi dei Balcani occidentali che ancora erano esclusi, ovvero Albania e Bosnia-Erzegovina.

Le modifiche oggetto dell'odierno esame prevedono come misura principale l'introduzione di una clausola di salvaguardia che consenta la rapida sospensione per un periodo di tempo determinato dell'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo incluso nell'elenco positivo, ove si riscontri una situazione di emergenza che imponga una rapida risposta per risolvere situazioni di difficoltà in cui venissero a trovarsi uno o più Stati membri. L'esigenza di tale misura si ricollega direttamente alla complessiva liberalizzazione dei visti che ora include tutti i Balcani occidentali.

Auspica peraltro una più precisa specificazione delle ipotesi eccezionali di sospensione del regime dei visti.

Ulteriori modifiche riguardano specificazioni sul meccanismo di reciprocità in caso di ritardo del paese terzo nell'adempire all'obbligo di liberalizzazione dei visti, nonché l'introduzione di precise definizioni di visto e di soggiorno di breve durata senza visto. Sottolinea positivamente l'assenza di meccanismi automatici in caso di ritardo negli adempimenti reciproci.

Viene altresì incluso nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria sul regime dei visti per i rifugiati e gli apolidi anche il novero dei soggetti residenti nel Regno Unito o in Irlanda.

Un'ultima misura riguarda il compimento di un ulteriore passaggio verso la politica comune dei visti per quanto concerne il sistema delle esenzioni per determinate categorie di persone. Si tratta di un'ulteriore armonizzazione ad esempio per gli equipaggi civili di navi e di aerei, anche

in situazioni di soccorso o salvataggio e per i fornitori di servizi. Peraltro, viene riservata alla decisione dei singoli Stati la materia che concerne i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio, che attengono alle prerogative di sicurezza dei singoli paesi e presentano profili di particolare delicatezza.

Propone la formulazione di osservazioni favorevoli con il rilievo testé formulato relativo alla migliore specificazione delle ipotesi di sospensione del regime di liberalizzazione dei visti.

Il sottosegretario SCOTTI condivide la proposta.

La Commissione, dopo che è stata verificata da parte del presidente Alberto FILIPPI la presenza del numero legale, conferisce mandato al relatore ad esprimere osservazioni favorevoli con il rilievo già formulato in sede di illustrazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Alberto FILIPPI propone che la prossima settimana, martedì 21 giugno, alle ore 15, l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi e senatori interessati, proceda all'audizione di una delegazione del *National Consortium of Libyan Women*.

Avverte altresì che alle ore 8,30 di mercoledì 22 giugno il ministro Frattini ha dato la propria disponibilità a riferire sul prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011.

Prende atto la Commissione.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) sollecita un'informativa del Ministro degli esteri sull'evoluzione della crisi libica soprattutto dal punto di vista della protezione umanitaria.

Il presidente Alberto FILIPPI condivide la necessità di un attento monitoraggio della situazione in Libia.

Il sottosegretario SCOTTI assicura che si farà tramite di tale richiesta.

Il senatore MICHELONI (*PD*) sollecita la prosecuzione dell'indagine conoscitiva sulle dotazioni del Ministero degli affari esteri, nonché dell'esame del disegno di legge n. 1843.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*), relatore sul disegno di legge n. 1843 ricorda che sull'emendamento da lui presentato non è ancora stato espresso il parere della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

Plenaria**213^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza della Vice Presidente
PINOTTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Bruno Branciforte, accompagnato dall'assistente, capitano di vascello Gianluigi Reversi, e dall'aiutante di bandiera, capitano di corvetta Giancarlo Ciappina.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PINOTTI informa la Commissione che è giunta dal ministero degli Affari esteri l'indicazione del Direttore generale per gli affari politici, ambasciatore Sandro De Bernardin, quale persona competente sulle problematiche seguite dal *Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia*. L'audizione –già deliberata in sede di approvazione del programma dell'indagine conoscitiva sul possibile contributo delle Forze armate per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della pirateria in acque internazionali- potrebbe aver luogo nella seduta già convocata per domani, alle ore 8,45.

Rende quindi noto che, per la seduta pomeridiana di martedì 21 e per quella antimeridiana di mercoledì 22 giugno, hanno altresì assicurato la loro presenza i sottosegretari per gli Affari esteri e per la Difesa, sempre in ordine alle problematiche afferenti alla pirateria in acque internazionali. Nell'ambito del relativo Affare assegnato, i relatori presenteranno quindi

una proposta di risoluzione che, dopo un dibattito fra i commissari, potrà essere posta in votazione nella seduta pomeridiana di mercoledì 22 giugno.

La Commissione conviene su entrambe le proposte.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PINOTTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi congrui.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul possibile contributo delle Forze armate per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della pirateria in acque internazionali: audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 1° giugno scorso.

L'ammiraglio BRANCIFORTE rileva innanzitutto che la pirateria marittima, che nell'ultimo decennio ha triplicato gli episodi criminosi in aree sempre più vaste, è già disciplinata dalla *United Nations Convention on the Law of the Sea*, che prevede il diritto di visita da parte di navi da guerra di qualsiasi Stato, il sequestro della nave pirata, l'arresto delle persone a bordo e la requisizione dei beni, lasciando agli organi giurisdizionali dello Stato che ha effettuato il sequestro, la facoltà di decidere la pena da infliggere e le misure da adottare nei confronti delle navi e dei beni.

In particolare, le condizioni per l'incremento del fenomeno si sono concretizzate nei primi anni '90, con il verificarsi della rivoluzione somala. Dal 2008, a seguito di esplicita richiesta di aiuto avanzata dal governo somalo, al largo del Corno d'Africa, la comunità internazionale è attivamente impegnata. Con varie risoluzioni, infatti, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato gli Stati da un lato ad adottare misure protettive per garantire la sicurezza delle rotte commerciali, dall'altro

a prevedere l'invio di unità militari nella zona, e, in conseguenza di ciò, sia l'Unione europea che l'Alleanza atlantica hanno organizzato delle operazioni navali dedicate. Il contributo nazionale offerto a tali operazioni si affianca quello della comunità internazionale che, in media, si attesta su valori di circa 40 navi da guerra continuamente impegnate in operazioni di contrasto della pirateria condotte, sia al livello multinazionale sia al livello di singola nazione.

Dal punto di vista giuridico, tali operazioni hanno dato impulso, sia a livello multinazionale che nazionale, ad una evoluzione del quadro di riferimento in materia di contrasto della pirateria. In particolare, l'Unione europea ha concluso accordi per l'esercizio della giurisdizione da parte di alcuni Stati nella zona (Gibuti, Seychelles e Kenya) sui sospetti pirati arrestati a largo della Somalia e la NATO è in procinto di concludere accordi simili. Tali accordi, tuttavia, riguardano le sole persone catturate nell'ambito delle rispettive missioni internazionali ma non quelle arrestate dalle forze di uno Stato membro che agisce singolarmente. In tal caso, pertanto, gli atti di pirateria commessi a danno di navi o cittadini italiani sono soggetti alla giurisdizione italiana, come gli altri reati commessi in territorio nazionale. Tale principio può essere derogato in presenza di accordi sull'esercizio della giurisdizione (allo stato mancanti), stipulati dall'Italia con Stati terzi e debitamente ratificati.

Dal punto di vista operativo, l'impegno delle forze di coalizione ha poi consentito di conseguire apprezzabili risultati in alcune delle aree interessate dal fenomeno mentre in altre, dal 2008, si è comunque registrato un sostanziale incremento del numero delle navi attaccate e del personale sequestrato. Inoltre, il perdurare della condizione di fallimento dell'entità statale somalo, la consistente entità dei guadagni derivanti dalla pirateria e la difficoltà di proteggere tutte le navi in transito nell'area ad alto rischio costituiscono le ragioni della continua crescita del fenomeno nel bacino, che ha interessato un'area sempre più vasta (circa 1.000.000 di chilometri quadrati) e dove non è stato possibile attuare logiche analoghe a quelle del Golfo di Aden per la protezione del traffico mercantile in transito.

L'oratore rileva quindi che, sulla base delle esperienze acquisite nell'ambito delle operazioni cui la Forza armata partecipa, nel mese di agosto 2010, lo Stato maggiore della Marina ha sviluppato uno studio tecnico operativo volto ad individuare soluzioni utili a dare completezza alle azioni condotte in mare dalle navi militari, mirante a garantire la difesa e la sicurezza delle linee di comunicazione nazionali nel Golfo di Aden e nel bacino somalo attraverso la costituzione di nuclei militari di protezione in grado di assicurare autonomamente la protezione diretta di navi mercantili nazionali, da atti di pirateria o depredazione armata. L'imbarco di un *team* militare è infatti compatibile con la convenzione di Montego Bay e, in virtù della stessa, non andrebbe a modificare lo *status* delle navi mercantili in navi da guerra. Su mandato dello Stato maggiore della Difesa, quindi, la Marina ha provveduto ad attivare un tavolo tecnico che, nel periodo dal 14 al 28 febbraio 2011, ha completato il citato studio con il coinvolgimento, in qualità di esperti di settore, di rappresentanti dello

Stato maggiore Difesa, dei ministeri degli Esteri e dei Trasporti e di Confitarma.

L'esigenza operativa sviluppata è quella di garantire la protezione di beni e marittimi imbarcati su mercantili nazionali, in navigazione lungo le principali direttrici del traffico nell'area del Golfo di Aden e del bacino somalo, ipotizzando una presenza media giornaliera di navi mercantili nazionali non superiore a cinque. Con tale premessa, l'esigenza si ritiene possa essere soddisfatta impiegando in modo coordinato in area di operazioni un totale di 10 nuclei di protezione ciascuno composto da 6 militari, appartenenti alla Marina, qualificati ed opportunamente addestrati ed equipaggiati, da imbarcare sui mercantili in transito, in grado di operare a protezione di dette unità con elevata autonomia logistica ed operativa e con contenute necessità di supporto. Per quanto attiene alla catena di comando e controllo ipotizzata nello studio, il personale militare a bordo delle unità mercantili manterrebbe una dipendenza diretta dalla Difesa senza attribuzione di alcuna funzione militare al capitano del mercantile, che rimarrebbe responsabile della sicurezza della navigazione nonché delle funzioni di polizia giudiziaria previste dal codice della navigazione, a meno delle fattispecie riconducibili alla pirateria, per le quali sarà pertanto necessario prevedere attribuzioni dirette al comandante del Nucleo.

La missione del *team* sarà quella di assicurare, nel corso dei transiti nell'area di rischio, la protezione diretta delle navi mercantili nazionali da atti di pirateria o depreazione armata, contribuendo anche all'acquisizione ed alla condivisione di informazioni operative tramite il Comando in capo della Squadra navale, con le altre unità navali operanti in area nell'ambito delle operazioni nazionali e multinazionali in corso. In tale accezione, il nucleo militare di protezione opererà in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio che, all'atto di approvazione del progetto, saranno emanate a cura del ministero della Difesa, definite avendo a riguardo i limiti costituzionali e di legge che regolano l'uso della forza da parte di pubblici ufficiali nella repressione dei reati. Al contempo, tali regole avranno a riferimento quelle già in vigore per i *Vessel Protection Detachments* militari nell'ambito delle operazioni di contrasto della pirateria condotte in ambito NATO e dell'Unione europea, e sarà consentito l'uso legittimo delle armi a difesa dell'unità mercantile dagli attacchi di pirateria. Inoltre, in linea e a similitudine con quanto già previsto nell'ambito delle missioni militari di contrasto alla pirateria attualmente in corso, la legislazione applicata sarà quella del codice penale militare di pace.

Prosegue quindi la sua esposizione rilevando che, quali necessarie predisposizioni, l'attuazione del progetto allo studio richiede una specifica previsione normativa che assicuri un'adeguata copertura giuridica alle attività dei nuclei. Parallelamente, dovrà peraltro essere definito un protocollo d'intesa tra la Difesa e Confitarma, corredato di una apposita convenzione con gli armatori richiedenti il servizio, che tratti gli aspetti procedurali, organizzativi e le modalità di supporto finanziario e logistico offerte per l'operazione dall'armatoria nazionale.

La massima efficacia operativa dei nuclei imbarcati potrà essere assicurata prevedendo una loro disponibilità direttamente in teatro ed il loro imbarco sui mercantili all'atto del loro ingresso nell'area valutata a rischio, e questo presuppone l'attivazione di una base di supporto logistico a Gibuti alimentata con circa 16 unità, per la quale è già *in itinere* la definizione di un accordo tecnico. I movimenti del *team*, infine, dovranno essere opportunamente gestiti prevedendo, con il supporto degli armatori, l'imbarco e lo sbarco sulle navi mercantili in ingresso o in uscita dall'area di operazioni utilizzando pre-identificati *hubs* portuali. Ciò presuppone la definizione di opportuni accordi con i Paesi rivieraschi nell'area di operazioni, che regolamentino, temporaneamente, l'eventuale transito e breve permanenza di personale militare italiano armato sul loro territorio. Tali accordi potrebbero trovare attuazione mediante lo scambio di «Lettere ufficiali di cooperazione» o di «Note diplomatiche» e, laddove in vigore, risultare facilitati dall'esistenza di precedenti accordi a livello Difesa.

Per quanto attiene alle modalità di avvio dell'operazione, l'oratore precisa che la stessa si articolerebbe per *steps* successivi, con una immissione graduale in teatro degli uomini e dei mezzi. La prima fase di approntamento potrebbe avere una durata orientativa di pochi mesi a partire dall'approvazione dello studio, e vedrebbe l'approntamento della base logistica di Gibuti e l'avvio di tutte le altre necessarie predisposizioni. A seguire, una volta approvata l'operazione militare, subentrerebbe la fase di avvio, durante la quale verrebbero immessi in teatro fino a sei o otto nuclei di protezione (pari a 36 o 48 unità) e verrebbe attivata la base logistica di Gibuti con circa 16 unità. Infine, l'ultima fase di consolidamento prevede il conseguimento della completa capacità operativa e la copertura completa delle esigenze con l'impiego coordinato di dieci nuclei (pari a circa 60 unità). Per quanto attiene agli oneri finanziari, quelli a carico delle armatorie, sarebbero poi limitati ai costi aggiuntivi derivanti dall'impiego dei nuclei a bordo e nelle basi di supporto.

Inoltre, i nuclei militari, opererebbero sotto una catena di comando e controllo nazionale che, oltre ad assicurare un costante collegamento con gli organi centrali e con i dispositivi navali operanti in area, garantirebbe l'adozione di procedure e di regole di ingaggio sicure ed approvate e consentirebbe, al contempo, di supportare gli armatori per una più efficace applicazione delle *Best Management Practices*, da parte dei mercantili. Peraltro, dal punto di vista giuridico, l'impiego di militari, che rivestano nel contempo la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, consentirebbe di sfruttare appieno l'intero quadro normativo già oggi previsto per i pubblici ufficiali preposti alla repressione di reati, ivi compreso l'uso legittimo delle armi (anche automatiche e con munizionamento da guerra).

Conclude sottolineando che l'impiego dei nuclei di protezione, potrebbe, in base a quanto precede, rappresentare un'efficace e concreta soluzione per la protezione dei mercantili nazionali dalla minaccia cui sono esposti ad opera dei pirati, completando le azioni già poste in essere dalle navi militari.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) pone l'accento sui rilievi critici (concernenti in particolare l'adattamento ad una vasta molteplicità di esigenze, gli aspetti logistici e la ripartizione tra Stato ed armatori degli oneri finanziari), evidenziati dalla Confederazione italiana degli armatori e dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca nell'audizione del 1° giugno in ordine all'impiego a bordo di nuclei militari armati, domandando delle delucidazioni sul punto.

Anche ad avviso della senatrice NEGRI (*PD*) sarebbe quanto mai opportuno acquisire precise indicazioni sull'esatta entità degli oneri e sul loro riparto.

Il senatore AMATO (*PdL*) osserva che, a seguito di quanto osservato dalla Confederazione degli armatori e dalla Federazione delle imprese di pesca nella seduta dello scorso 1° giugno, la soluzione militare mostrebbe maggiore efficacia nella protezione di navi di grandi dimensioni, non prendendo tuttavia in considerazione le esigenze del settore della pesca, parimenti colpito dal dilagare degli attacchi pirateschi. Domanda quindi chiarimenti sui costi che gli armatori dovrebbero sopportare al fine di beneficiare della protezione militare, e sulla competitività dell'offerta di protezione poc'anzi descritta con quelle ad oggi proposte sul mercato dalle società di vigilanza privata.

Replica l'ammiraglio BRANCIFORTE, osservando che lo studio compiuto dalla Marina è il frutto di una costante collaborazione con la Confederazione italiana degli armatori. Su tali basi, si sono quindi individuate l'entità numerica delle squadre di protezione, le linee e le rotte da proteggere e gli aspetti relativi al supporto logistico. Ovviamente, la soluzione proposta necessiterà di essere adattata alle future evoluzioni del contesto che caratterizza l'area delle operazioni, che si presenta decisamente mutevole.

Precisa quindi che la proposta descritta nel suo intervento non esclude alcuna alternativa, rappresentando esclusivamente il contributo che può e deve essere dato dalla Forza armata per la protezione del naviglio nazionale. Gli armatori, pertanto, rimarranno liberi di agire come riterranno più opportuno in relazione alle loro esigenze, ed in ogni caso su di essi graverebbero esclusivamente i costi aggiuntivi derivanti dall'impiego del personale, rimanendo quelli ordinari a carico dello Stato.

Conclude sottolineando che il problema della protezione del naviglio civile in acque infestate dal fenomeno della pirateria è all'attenzione di tutte le Marine militari a livello internazionale, ed in quella sede si sta altresì cercando di realizzare le necessarie sinergie per assicurare un coordinamento completo.

Il senatore AMATO (*PdL*) domanda quindi chiarimenti in ordine alle basi necessarie per assicurare il supporto logistico.

L'ammiraglio BRANCIFORTE precisa che, al riguardo, tutto potrà essere definito nel dettaglio all'avvio del progetto, e dipenderà dagli accordi che, nello specifico, verranno definiti con i paesi interessati.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), dopo aver rilevato che, nell'audizione del 1° giugno, le associazioni di categoria avevano posto in evidenza l'eccessiva rigidità del modello francese (che prevede l'impiego di squadre militari), rispetto a quello spagnolo (basato sul ricorso agli istituti di vigilanza privata), domanda se sia possibile improntare a maggiore flessibilità il modello basato sull'impiego di nuclei militari di protezione.

Il senatore TORRI (*LNP*), dopo aver osservato che anche l'alternativa rappresentata dal ricorso agli istituti di vigilanza privata andrebbe debitamente approfondita e valutata, osserva che l'impiego di squadre militari a bordo del naviglio civile presenterebbe rilevanti problematiche per quanto attiene alla disciplina penale applicabile ed eventuali incidenti che potrebbero coinvolgere il personale militare impiegato a bordo dei natanti.

Il senatore SCANU (*PD*), muovendo dalle perplessità manifestate dai rappresentanti delle associazioni di categoria nell'audizione del 1° giugno, domanda quale sia l'orientamento della Marina in ordine all'applicazione di soluzioni che prevedano il ricorso sia alla protezione militare che a quella offerta dagli istituti di vigilanza privata, relativamente al ricorso alle sole guardie giurate ed all'eventualità di prevedere una norma specifica sul tema già nell'imminente decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle operazioni internazionali di pace.

Ad avviso del senatore RAMPONI (*PdL*), l'impiego di personale militare per la protezione del naviglio civile è un atto dovuto da parte dello Stato, che andrebbe concretizzato con immediatezza e celerità. Sotto tale aspetto, peraltro, la lentezza con cui le istituzioni hanno reagito di fronte al manifestarsi della problematica non appare esente da critiche e sarebbe quindi più che auspicabile l'inserimento di un'opportuna previsione normativa già nel prossimo decreto-legge di proroga delle missioni internazionali.

Il progetto elaborato dalla Marina appare pertanto un'iniziativa lodevole, che non preclude il ricorso agli istituti di vigilanza privata, il cui operato dovrebbe, comunque, sempre uniformarsi alle normative internazionali in corso.

Domanda infine chiarimenti sui tempi di approntamento delle squadre che sarebbero adibite alla protezione delle navi.

A quanto osservato dal senatore Ramponi replica brevemente la presidente PINOTTI, osservando che la presidenza della Commissione ha posto in essere tutto il possibile per pervenire all'approvazione in tempi brevi di un atto di indirizzo al Governo sulle delicate problematiche affe-

renti alla pirateria in acque internazionali ed alla sicurezza del naviglio italiano.

Il senatore PEGORER (*PD*) osserva che un punto nodale della questione risiede nell'individuazione della natura delle operazioni svolte dal personale militare imbarcato (di polizia ovvero strettamente militari), domandando delucidazioni al riguardo.

Replica nuovamente l'ammiraglio BRANCIFORTE, osservando, con riferimento all'impiego a bordo di militari ovvero di guardie giurate private, che ogni nazione ha sino ad ora operato sulla base di specifiche valutazioni di opportunità. In ogni caso, importanti soluzioni al problema non possono che essere individuate in chiave internazionale, e sotto questo aspetto la Marina militare può apportare un contributo fondamentale.

Dopo aver ricordato che il progetto da lui illustrato prevede una chiara e netta delimitazione delle responsabilità in capo ai militari impiegati nelle operazioni, rileva che parte del personale della Forza armata risulterebbe già addestrato allo scopo: nelle missioni cui l'Italia partecipa, infatti, è già operante una squadra pronta ad essere distaccata a bordo di un mercantile italiano, qualora ve ne fosse la necessità, dietro specifico ordine del Comando della missione (NATO o dell'Unione europea). In generale, i tempi di approntamento sarebbero poi contenuti in un arco temporale compreso tra i tre ed i quattro mesi.

L'oratore osserva quindi che l'impiego di formazioni miste (militari e di vigilanza privata), a bordo potrebbe non apparire una soluzione opportuna. In ogni caso, il *team* militare imbarcato potrebbe offrire un elevato livello di protezione, e potrebbe beneficiare, essendo coinvolto nelle operazioni in corso, di un collegamento continuo con le navi presenti nell'area e di una costante attività di *intelligence* volta alla prevenzione degli attacchi pirateschi.

Conclude sottolineando che i costi comportati dalla soluzione proposta sarebbero comunque contenuti, osservando altresì che la Difesa monitorerà attentamente le evoluzioni dello scenario al fine di fornire sempre un'adeguata risposta a tutela degli interessi del Paese.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente PINOTTI ringrazia l'ammiraglio Branciforte per la sua disponibilità, dichiarando conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALL'AMMIRAGLIO BRANCIFORTE NEL CORSO DELL'ODIERNA PROCEDURA INFORMATIVA

La presidente PINOTTI ricorda che la documentazione depositata dall'ammiraglio Branciforte, capo di Stato maggiore della Marina militare,

nel corso dell'odierna audizione, potrà essere pubblicata sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11.

Plenaria

214^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Angela Del Vecchio, ordinario di diritto internazionale, e l'ingegner Pierfrancesco Guarguaglini, presidente di Finmeccanica, accompagnato dal dottor Francesco Lalli, direttore relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi congrui.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul possibile contributo delle Forze armate per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della pirateria in acque internazionali: audizione della professoressa Angela Del Vecchio, ordinario di diritto internazionale

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

La professoressa DEL VECCHIO illustra il quadro normativo internazionale nel quale si colloca il fenomeno della pirateria, dominato innanzitutto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (ratificata anche dall'Italia). Nel dettaglio, il predetto atto chiede, all'articolo 100, a tutti gli stati di collaborare per il contrasto delle attività piratesche e limita, al successivo articolo 101, la fattispecie ai soli atti commessi in acque internazionali o in luogo non sottoposto dalla giurisdizione statale (e quindi distinguendola formalmente dagli atti simili commessi in acque territoriali). Lo stesso articolo 101 precisa inoltre che le azioni di pirateria devono essere commesse per soli fini personali, non connessi con l'attività svolta da alcun ordinamento statale. Infine, l'articolo 105 consente agli stati di sequestrare la nave catturata e di procedere all'arresto dell'equipaggio pirata. Tale disciplina, peraltro, si configura come eccezionale rispetto ai principi generali sanciti dagli articoli 84 e 94 della convenzione stessa, che sanciscono, rispettivamente, il diritto di libera navigazione in acque internazionali e la giurisdizione esclusiva dello stato sul naviglio battente la propria bandiera.

Ai principi sanciti dalla convenzione sul diritto del mare si affiancano quindi le numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, che hanno qualificato la pirateria come minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale autorizzando l'uso della forza per prevenire il fenomeno, nonché le norme e le raccomandazioni dell'*International Maritime Organization* (IMO), che già nel 2001 aveva adottato anche un codice specifico sul fenomeno (dal carattere, però, non obbligatorio). In particolare, l'organizzazione in questione si è pronunciata criticamente sull'uso delle armi da parte degli equipaggi del naviglio civile, che risulterebbe impreparato ad un simile compito, nonché in ordine all'utilizzo di *contractors* privati, che potrebbe dar luogo ad una non auspicabile *escalation* degli episodi di violenza. Nel 2010, inoltre, due raccomandazioni rivolte agli stati che hanno optato per quest'ultima soluzione hanno specificato che gli operatori armati a bordo dovrebbero comunque agire avendo la consapevolezza di utilizzare la forza in modo proporzionato alla minaccia ricevuta, ed in maniera adeguata alla situazione.

Per quanto attiene, quindi, all'impiego di personale militare a bordo del naviglio civile, l'IMO non ha formulato, invece, particolari riserve, considerato che si tratta di personale specificatamente addestrato per gestire la situazione, precisando che comunque ciò dovrebbe avvenire sem-

pre d'intesa con gli armatori e formulando comunque un invito alla prudenza.

A livello internazionale, pertanto, il quadro giuridico non appare ostativo all'impiego della difesa armata, purché esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità dell'uso della forza.

Per quanto attiene alla normativa nazionale, che presenta aspetti peculiari da ordinamento ad ordinamento, che deve necessariamente coordinarsi con la precedente e che concerne in particolare il regime di sicurezza a bordo, rileva poi che la legge italiana prende in considerazione il fenomeno solo agli articoli 1135 (che reca disposizioni in ordine al comandante della nave che compia atti di depredazione su naviglio nazionale e straniero), e 1136 (che concerne la cosiddetta nave sospetta di pirateria, ossia il natante sprovvisto delle carte di bordo), del Codice della navigazione.

L'oratrice procede quindi alla disamina delle problematiche connesse all'impiego di personale armato a bordo del naviglio civile. In particolare, per quanto attiene l'impiego di militari non sembrano sussistere specifiche problematiche (considerato che, nell'ambito della missione europea *Atalanta*, tale soluzione è già stata adottata per la protezione del naviglio impiegato per il *World Food Programme*, previo consenso dello stato di bandiera): le azioni del *team* imbarcato comporterebbero una responsabilità diretta dello stato italiano, e lo stato giuridico della nave mercantile rimarrebbe comunque invariato (rimanendo determinato da quanto stabilito dalle norme internazionali e dal Codice della navigazione). L'utilizzo di personale privato (che, ai sensi della normativa internazionale, va distinto, contariamente a quanto ritiene l'opinione comune, dalla figura del mercenario), non è invece contemplato dalla Convenzione sul diritto del mare, ancorché alcuni stati (come la Spagna e gli Stati Uniti), abbiano concretamente adottato tale soluzione a protezione del proprio naviglio. Nel caso di uso illegittimo della forza da parte del personale privato, tuttavia, la responsabilità dello Stato sarebbe assolutamente residuale, ricadendo quasi per intero sulle compagnie armatoriali. Inoltre, nel caso di decesso del *contractor* nel corso del respingimento di un attacco piratesco, l'armatore potrebbe essere soggetto ad azioni risarcitorie da parte delle famiglie qualora fosse accertata una responsabilità nel comandante della nave in ordine al non aver posto in essere tutte le misure possibili per evitare l'abbordaggio.

Diversa disciplina sussisterebbe anche per quanto attiene alla cattura dei pirati. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare, il personale militare sarebbe pienamente competente a procedere all'arresto. Per quanto attiene, invece, all'esercizio della giurisdizione penale, dopo una prima ipotesi (del 2008), volta a far processare i pirati in Somalia, nel corso del 2009 l'Italia, nell'ambito delle corrispondenti azioni comunitarie, ha rinunciato alla propria giurisdizione in favore del Kenya. Tuttavia, tale soluzione non si è rivelata efficace (circa il 60 per cento delle persone catturate è stato successivamente rilasciato), ed a livello internazionale si sta pensando, conseguentemente,

all'istituzione di corti somale specializzate ovvero ad una corte internazionale.

Il senatore GAMBÀ (*PdL*) domanda delucidazioni in ordine alle problematiche afferenti all'esercizio della giurisdizione, posto che, in alcuni casi, i pirati catturati dalle navi militari italiane nel corso delle operazioni internazionali non sono stati arrestati in quanto il natante cui era stato prestatato soccorso batteva la bandiera di uno stato estero.

La professoressa DEL VECCHIO, nel riconoscere la particolare importanza della problematica posta dal senatore Gamba, osserva che, da un punto di vista generale, le navi militari italiane operanti nell'ambito delle missioni internazionali sono soggette a quanto determinato in quella sede in ordine alla cattura dei pirati ed all'esercizio della giurisdizione su di essi.

Il senatore AMATO (*PdL*), dopo aver constatato la particolare complessità del quadro normativo internazionale, domanda se, dovendo il personale militare eventualmente imbarcato agire anche a tutela di interessi superiori oltre la mera difesa dei beni trasportati, ciò non implichi l'obbligo di dover comunque intraprendere azioni offensive contro i pirati.

La professoressa DEL VECCHIO precisa che la funzione dell'unità militare imbarcata sarebbe comunque prevalentemente dissuasiva.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che l'assalto condotto contro una nave battente bandiera italiana sarebbe equiparabile ad un attacco condotto contro il territorio dello Stato, con tutte le conseguenze del caso.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), nell'osservare che lo *status* del naviglio civile è comunque diverso da quello di un mezzo militare, pone l'accento sulla delicata tematica relativa alle regole di ingaggio ed alla ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra il comandante della nave e quello della squadra militare imbarcata.

La professoressa DEL VECCHIO precisa che il naviglio mercantile non è equiparabile a quello da guerra, e che, pertanto, l'azione dei militari eventualmente imbarcati non andrebbe inquadrata nell'ambito della difesa dello Stato.

Al termine, il presidente CANTONI ringrazia la professoressa Del Vecchio per la sua disponibilità, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

Seguito dell'indagine conoscitiva sui criteri per la pianificazione dell'ammodernamento degli armamenti e sullo stato della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto Difesa: audizione di esponenti di Finmeccanica

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 giugno scorso.

L'ingegner GUARGUAGLINI pone innanzitutto l'accento sull'importanza strategica rivestita dal gruppo Finmeccanica nel panorama industriale dell'alta tecnologia, operante nei settori aeronautico, elicotteristico, dell'elettronica per la difesa, dello spazio, dell'energia e dei trasporti. Nel 2010, in particolare, si sono avuti ricavi per 18,7 miliardi di euro, ordini per 22,4 miliardi, un portafoglio ordini di circa 40 miliardi e 2,03 miliardi in ricerca e sviluppo. Gli ordini si sono concentrati per il 20 per cento in Italia, ed hanno interessato, per il 67 per cento, i tre pilastri strategici dell'aeronautica, degli elicotteri e dell'elettronica.

Per quanto attiene al progressivo sviluppo dei ricavi del gruppo, esso presenta un aumento consolidato a partire dal 2005, anche se la dimensione del mercato nazionale porta a fatturare il 20 per cento in Italia e l'80 per cento all'estero. Tuttavia, negli ultimi otto anni, a fronte di un aumento delle esportazioni al di fuori dei cosiddetti mercati domestici (Regno Unito, Italia e Stati Uniti), il valore della produzione realizzata nel Paese è cresciuto considerevolmente, giungendo a rappresentare oltre il 60 per cento del totale. In tale quadro, peraltro, il supporto alla ricerca ed allo sviluppo da parte delle istituzioni nazionali e la continuità degli investimenti hanno un'importanza strategica per la crescita tecnologica delle componenti nazionali del gruppo in termini di competitività a livello nazionale.

Dopo aver posto l'accento sul *trend* positivo dell'andamento occupazionale nel gruppo, in netta controtendenza con i dati generali relativi al settore metalmeccanico, rileva che la ripartizione vede una crescita degli addetti sia all'ingegneria ed alla progettazione (da 7.500 del 2005 a 9.900 del 2010), sia alla ricerca e sviluppo (da 2.500 nel 2005 a circa 3000 nel 2010). Inoltre, nonostante il mercato nazionale sia limitato, Finmeccanica investe in attività di ricerca e sviluppo in Italia ben il 66 per cento del totale, concentrando nel Paese anche le proprie attività manifatturiere (circa il 60 per cento delle ore a prodotto). L'organico consolidato del gruppo conta poi, al mese di dicembre del 2010, oltre 75.000 impiegati, di cui circa il 56 per cento in Italia.

La strategia attuale si incentra in tre solidi pilastri strategici (elicotteristico, aeronautico ed elettronico), con un prevalente orientamento nei mercati domestici ed investimenti selettivi in tecnologie e prodotti a supporto di una crescita organica.

Dopo aver fornito una panoramica sul posizionamento del gruppo Finmeccanica, a livello mondiale, nell'ambito aerospaziale, ferroviario

ed energetico, l'oratore passa ad analizzare le problematiche afferenti al mercato mondiale della difesa, rilevando innanzitutto, con riferimento al 2009, le limitate risorse investite dal Paese nell'ambito del *procurement* (2.957 miliardi di euro) e della ricerca e sviluppo (402 milioni), in raffronto non solo con i principali *partners* occidentali ma anche di paesi come il Brasile (che investe, rispettivamente, 6.764 e 2.200 miliardi). In particolare, i programmi militari si basano su molteplici forme di finanziamento (tra cui spicca quello del ministero dell'Industria in relazione al caccia *Eurofighter*, alle fregate FREMM, al veicolo VBM ed alla forza net-centrica, che incrementa notevolmente gli investimenti di base), mentre, a livello europeo, va purtroppo rilevata una carenza di coordinazione dovuta alla frammentazione del mercato ed alla concorrenza tra prodotti provenienti dalla stessa area in relazione a commesse estere (come nel caso dell'India, che dovrà scegliere tra i veivoli *Eurofighter*, frutto di un programma di cooperazione, e *Rafale*, di produzione francese), ed alla stipulazione di accordi bilaterali specifici (come quello franco-inglese sulla condivisione di naviglio e brigate terrestri e che investe anche la produzione di missili nonché delle ricerche comuni). Per quanto concerne le proiezioni future, osserva quindi che l'andamento del *procurement* della difesa registrerà una contrazione in tutti i paesi occidentali.

In relazione agli investimenti, sottolinea la necessità di sostenere la spesa in ricerca e sviluppo, soprattutto nell'attuale periodo di crisi. Un impulso in tal senso, infatti, migliorerebbe l'ambiente innovativo e stimolerebbe la crescita economica, con maggiori livelli nei salari reali e migliori risultati in termini di competitività internazionale. Per esportare in altri paesi, infatti, servono investimenti sul territorio, collaborazione con le aziende locali ed opportuni trasferimenti di tecnologie e *know how*. Il Gruppo, peraltro, contribuisce con una notevole quota di investimenti in proprio, laddove, ad esempio, negli Stati Uniti gli oneri sono sopportati per intero dallo stato. Anche per quanto attiene agli investimenti diretti esteri, peraltro, servirebbero interventi volti ad eliminare le attuali incertezze del quadro normativo, il limitato tasso di legalità, l'assenza di incentivi fiscali e la rigidità dei fattori produttivi. L'attuale quadro normativo, rappresentato dalla legge n. 808 del 1985 (dimostratasi uno strumento valido ed efficace per la crescita del settore), andrebbe infine debitamente rifinanziato, posta la progressiva diminuzione delle risorse disponibili per il 2011 ed il 2012.

Dopo aver illustrato i prodotti e le tecnologie d'avanguardia del gruppo pone infine l'accento sulla rilevanza del settore, di cui Finmeccanica rappresenta circa il 75 per cento, che ha effetti trainanti sull'economia del Paese in misura ben superiore alle sue dimensioni, che consente fondamentali investimenti in nuove tecnologie, che presenta un attivo nel saldo commerciale e che contribuisce in misura rilevante al sostegno del bilancio dello Stato. Il supporto ad esso fornito ha poi portato allo sviluppo di prodotti di eccellenza, venduti con successo in diversi paesi. È necessario, pertanto, proseguire con vigore nell'attività di sostegno, attraverso la velocizzazione delle procedure amministrative (ad oggi fondate su

meccanismi eccessivamente complessi), ed assicurando la necessaria certezza negli investimenti. L'impatto sul *deficit* di programmi quali il caccia *Eurofighter* ed il veicolo Freccia è già stato peraltro definito dalle competenti amministrazioni secondo i criteri EUROSTAT e le relative integrazioni in termini di cassa non comporterebbero un incremento dello stesso, necessitando solo della determinazione del fabbisogno.

Conclude rimarcando la necessità di assicurare le dovute risorse per i nuovi programmi di interesse strategico per il Paese e l'industria nazionale, quali lo sviluppo di un veicolo senza pilota di lunga durata e media quota, i nuovi sviluppi dei veicoli AW169 e BA609 e lo sviluppo di tecnologie chiave per i sensori integrati compatti.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*) chiede delucidazioni in ordine ai vantaggi derivanti allo Stato dagli investimenti operati nel settore e sull'attenzione prestata dal gruppo alle innovazioni di lungo periodo, aventi a riferimento il quadro che potrebbe emergere a distanza di uno o due decenni.

La senatrice PINOTTI (*PD*) domanda verso quali nuovi prodotti il gruppo intenda orientarsi al fine di mantenere piena competitività, nonché alcune delucidazioni in ordine alle strategie seguite nel comparto elettronico per la Difesa.

La senatrice NEGRI (*PD*) chiede chiarimenti in ordine all'impatto dei programmi sul *deficit* nazionale, sullo stato del programma *Eurofighter*, sugli aspetti critici afferenti al limitato tasso di legalità e sulle problematiche afferenti all'inadeguatezza della burocrazia.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) domanda quali prospettive vi siano per la realizzazione effettiva di un mercato unico europeo della difesa e per superare le attuali spinte contrarie, di natura eminentemente particolaristica.

Replica agli intervenuti l'ingegner GUARGUAGLINI, osservando che purtroppo, in sede europea, le cooperazioni hanno riguardato il campo spaziale, missilistico e navale, non concernendo invece quello aeronautico ed elicotteristico, e che il mercato appare ad oggi ancora connotato da una forte frammentazione e dalla prevalenza dei singoli interessi nazionali.

Dopo aver posto l'accento sul notevole impulso che l'adozione dei prodotti da parte delle Forze armate italiane potrebbe dare alla loro esportazione, rileva quindi che il gruppo presta costante attenzione alle possibili evoluzioni future.

Per quanto attiene al settore dell'elettronica per la difesa, osserva che sono attive nel campo tre società del gruppo (Selex per i radar, Galileo per l'elettro-ottica ed Elsag per la sicurezza nelle telecomunicazioni), e che molto si sta investendo nel nuovo settore della sicurezza cibernetica.

Infine, relativamente all'impatto negativo della burocrazia, rileva che esso concerne prevalentemente la tempistica delle pratiche, ad oggi eccessivamente dilatata.

Interviene anche il dottor LALLI, sottolineando la differenza tra l'impatto economico derivante dalla presa in carico, da parte della Difesa, del prodotto finito e gli oneri comportati, anno per anno, dalle spese inerenti all'avanzamento del singolo programma e rilevando che quanto riferito dall'ingegner Guarguaglini in ordine all'impatto sul deficit dei programmi afferisce, nel dettaglio, a quest'ultimo aspetto. La problematica più impellente, infatti, consiste proprio nel far fronte, ogni anno, alla spesa effettiva sostenuta.

Per quanto attiene, nel dettaglio, al veivolo *Eurofighter*, precisa che risulta da poco approvata la terza fornitura, comprendente venticinque apparecchi e che i dati relativi alla spesa, già stati forniti alla Ragioneria generale dello Stato, prevedono la copertura finanziaria per gli anni 2011 e 2012, con rilevanti problemi, tuttavia, per il 2013.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI dichiara infine conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALL'INGEGNER GUARGUAGLINI NEL CORSO DELLA PROCEDURA INFORMATIVA APPENA CONCLUSASI

Il presidente CANTONI ricorda che la documentazione depositata dall'ingegner Guarguaglini, presidente di Finmeccanica, nel corso della propria audizione, potrà essere pubblicata sul sito *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

Plenaria**537^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA**(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti 2.0.2000, 4.1000, 10.251 (testo 2) e 11.400, trasmessi dall'Assemblea, ed i relativi subemendamenti. Segnala, per quanto di competenza, che in merito all'emendamento 2.0.2000 – che conferisce il ruolo di Autorità nazionale anti-corruzione alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria, in relazione alle funzioni attualmente svolte dalla Commissione in base alla normativa vigente. Per quanto riguarda il subemendamento 2.0.2000/1, che istituisce e disciplina le funzioni dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche, con copertura a valere su quota parte del Fondo Unico Giustizia, è necessario verificare l'esatta quantificazione dell'onere e acquisire la relazione tecnica. Il subemendamento 2.0.2000/8 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime la clausola

di invarianza finanziaria contenuta nell'emendamento 2.0.2000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.2000/1 e 2.0.2000/8.

Con l'avviso conforme del rappresentate del GOVERNO, il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.0.2000, 4.1000, 10.251 (testo 2) e 11.400, e i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo, ad eccezione che sulle proposte 2.0.2000/1 e 2.0.2000/8, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva.

MATERIE DI COMPETENZA

Raccomandazione per una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011 dell'Italia e sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2011-2014, e degli atti connessi, presentata dalla Commissione europea il 7 giugno 2011 (SEC (2011) 810 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia e rinvio)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) fa presente che la Commissione bilancio è chiamata ad esaminare oggi un ulteriore tassello delle nuove procedure previste dal semestre europeo, procedura per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, introdotta a partire dal corrente esercizio nell'ambito della più ampia riforma della *governance* economica europea. La scorsa settimana, infatti, la Commissione europea ha adottato una proposta di raccomandazione, che costituirà la base per la discussione, nell'ambito del Consiglio europeo, sulle politiche fiscali e strutturali italiane, nonché base per la raccomandazione che il Consiglio stesso dovrebbe adottare nei confronti dell'Italia nel mese di luglio. La proposta di raccomandazione è inoltre accompagnata da un documento di lavoro predisposto dagli uffici della Commissione. Il documento analizza le misure di breve e medio termine, contenute nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) e nel Programma di Stabilità (PS), che il Governo intende perseguire in materia di politica fiscale, occupazione e crescita. Peraltro, la Commissione bilancio ha già esaminato sia il Programma Nazionale di Riforma che il Programma di Stabilità, nell'ambito del dibattito sul Documento di economia e finanza 2011, il cui esame si è concluso nei primi giorni di maggio con le risoluzioni approvate da entrambi i rami del Parlamento.

Quanto al Programma di stabilità, cioè alla politica fiscale, i tecnici della Commissione riconoscono al Governo italiano il merito di aver adottato una politica di bilancio «adeguatamente prudente», senza aver ceduto alla tentazione di politiche fiscali espansive che, in un momento di grave crisi economica, avrebbero potuto fornire uno stimolo di breve periodo alla nostra economia, rischiando tuttavia di compromettere la sostenibilità dei conti pubblici nel medio termine. In questo modo, è stato possibile contenere il *deficit* di bilancio al di sotto della media dell'area-euro negli anni 2009-2010, registrando per il 2010 un valore di disavanzo pari a -4,6 per cento in termini di PIL, un risultato migliore rispetto all'obiettivo fissato nel precedente Programma di stabilità. Negli anni a venire, la grande sfida che l'Italia e l'Europa si troveranno ad affrontare è legata al consolidamento delle finanze pubbliche, che sono state fortemente influenzate dalla crisi finanziaria più grave dai tempi della Grande Depressione. Il nostro Governo è cosciente del contesto in cui si trova ad operare; tuttavia – come più volte sottolineato dal nostro Ministro dell'economia e delle finanze – la situazione italiana risulta essere migliore rispetto a quella di molti altri Stati membri. Anche la Commissione concorda su questo punto, evidenziando sia la capacità di controllo dei conti sia come il nostro settore privato non risulti caratterizzato da grandi squilibri interni.

L'impegno del Governo per il futuro è ambizioso e la Commissione esprime apprezzamento per questo, auspicando che l'impostazione finora seguita nella gestione dei conti pubblici venga mantenuta anche per i prossimi anni. Il Documento di economia e finanza indica, infatti, un percorso di rientro del debito che prevede, per il 2014, il raggiungimento del 113 per cento in termini di PIL, con una riduzione di circa 6 punti percentuali; la riduzione del disavanzo assume un ruolo particolarmente importante nella strada del consolidamento. Il Governo, coerentemente con quanto previsto dalla procedura per disavanzi eccessivi, si è impegnato a riportare il *deficit* al di sotto del 3 per cento nel 2012 e a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014. I tecnici della Commissione europea sottolineano come interventi tesi a garantire un risanamento finanziario durevole siano più che mai opportuni nell'attuale quadro di tensione che caratterizza i mercati finanziari e che tuttora incide su alcuni Paesi dell'Unione monetaria. Seguire questa linea è fondamentale per attraversare in modo sicuro l'attuale periodo di nervosismo e di forte avversione al rischio dei mercati. A tale proposito, sarà necessario adottare alcuni interventi che permettano di allineare il saldo tendenziale con quello programmatico. La Commissione esprime apprezzamento per la decisione di privilegiare un percorso di raggiungimento degli obiettivi di saldo per il triennio a venire basato su uno stretto controllo della spesa pubblica, chiarendo che il dettaglio delle misure concrete da attuare dovrà essere reso noto entro ottobre 2011. Un contributo fondamentale anche in termini di equità e non distorsività dell'intervento pubblico verrà dalla lotta all'evasione che, grazie all'impegno e al rafforzamento dei controlli messi in atto, ha prodotto risultati positivi che sono stati riconosciuti come tali dalla stessa Commissione. La nostra

convinzione è che l'impegno profuso finora continuerà a produrre nel tempo risultati effettivi in termini di raccolta di gettito evaso.

Uno dei punti programmatici di maggiore forza riguarda la riforma della fiscalità, che miri a ridisegnare il sistema attuale, eliminando le distorsioni del vigente sistema di prelievo. Il dibattito è in corso per definire – come auspicato dalla Commissione – i dettagli del progetto. Le ipotesi attualmente allo studio riguardano la riduzione del numero di scaglioni, la revisione dei sistemi di esenzione attualmente previsti, nonché lo spostamento della tassazione dalle persone alle cose.

Ulteriore sfida, piena di potenzialità, è la completa attuazione del federalismo fiscale, che rappresenta un tassello utile a migliorare l'efficienza del sistema, rafforzando il coordinamento tra i diversi livelli di governo e la loro responsabilizzazione nella gestione delle risorse.

A ciò va aggiunto l'impegno del Governo sul tema del rafforzamento del controllo dei conti pubblici che – seguendo l'esempio di altri Paesi europei – comprende una riflessione sull'introduzione di un vincolo di bilancio costituzionale, visto positivamente dagli organismi europei.

I documenti della Commissione esaminano anche le misure contenute nel Piano nazionale delle riforme. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il Governo è fortemente impegnato nel rilancio dell'occupazione e, come programmato nel PNR, prevede di creare 1,8 milioni di posti di lavoro entro il 2020, portando così al 69 per cento il tasso di occupazione per gli individui di età compresa tra i 20 e i 64 anni. I tecnici della Commissione europea, sulla base del tasso di crescita occupazionale registrato tra il 2000 e 2008, considerano tale obiettivo credibile ed in linea con le misure poste in essere dal Governo. In particolare, la raccomandazione sottolinea come l'espansione dei contratti di apprendistato introdotta recentemente sia in grado di incrementare le prospettive occupazionali delle fasce più giovani della popolazione, non intenzionate a proseguire gli studi. Allo stesso tempo, la Commissione considera efficaci le misure relative all'istruzione secondaria (come la razionalizzazione dei programmi di studio e l'attivazione di un maggior numero di ore dedicate all'apprendimento di una lingua straniera), volte a ridurre il tasso di abbandono scolastico dall'attuale 19 per cento al 15-16 per cento entro il 2020, come richiesto dalla Strategia 2020.

Anche il rilancio dell'occupazione femminile, oltre a quella giovanile, rientra tra le priorità del Governo. Si ricorda che nel 2010 l'Esecutivo ha adottato un piano che coordina i vari livelli dell'amministrazione, per permettere alle donne di conciliare gli impegni lavorativi con quelli domestici. Inoltre, tramite l'attivazione del Fondo Sociale Europeo e l'introduzione di nuovi asili nido, si incrementerà ulteriormente la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Nei prossimi mesi, è intenzione del Governo riportare i dettagli e gli effetti economici di queste misure, come del resto richiesto dalla Commissione.

Ma il vero rilancio dell'economia, così come delle opportunità occupazionali delle fasce più deboli della popolazione, non può che partire da un sistema universitario efficiente e competitivo. In tal senso, la Commis-

sione riconosce al governo il merito di aver intrapreso una riforma universitaria complessa, ma capace di ridare slancio e dinamismo al mondo accademico italiano. Efficienza allocativa e meritocrazia sono stati i cardini della riforma Gelmini.

I tecnici di Bruxelles sottolineano l'importanza di aver separato la gestione finanziaria/amministrativa delle università da quella più strettamente legata alla ricerca e alla didattica. Ma non solo. Grazie all'iniziativa del Governo, una quota crescente dei finanziamenti verrà distribuita alle università, sulla base dei risultati conseguiti, così come il reclutamento di nuovo personale docente, che avverrà in modo trasparente e meritocratico.

La Commissione europea plaude l'intenzione del Governo di intraprendere una riforma del sistema fiscale che porti ad un graduale incremento dell'onere fiscale sui consumi piuttosto che sul lavoro. Misure di questo genere potrebbero infatti comportare effetti benefici sul mercato occupazionale e, quindi, sulla crescita economica in generale, garantendo dinamismo e flessibilità.

È innegabile che per tutti i Paesi sviluppati la vera sfida per il futuro sia rappresentata dalla creazione di un mercato del lavoro capace di conciliare flessibilità, sicurezza e competitività. Solo in questo modo, i prodotti italiani potranno mantenere la propria posizione sui mercati internazionali e reggere la concorrenza dei Paesi emergenti.

Per questo motivo, è importante trovare soluzioni efficaci ai grandi problemi che affliggono il mercato del lavoro italiano. Tutti gli attori istituzionali, sostenuti dalle autorità europee, dovrebbero impegnarsi ad affrontare questa sfida comune, dalla quale dipenderanno sempre più le sorti del nostro Paese.

In questa occasione, la Commissione sottolinea l'importanza di affrontare in modo più deciso la segmentazione del mercato del lavoro – problema comune a molti Paesi europei – caratterizzata da crescenti differenze in termini di sicurezza e flessibilità tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato: problematica nota al nostro Governo che, infatti, si è impegnato nei prossimi mesi ad affrontare la questione in modo deciso.

Inoltre, l'Esecutivo sta facendo del suo meglio per combattere la povertà e promuovere l'inclusione sociale attraverso trasferimenti monetari (come la *social card*), un maggior coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e delle politiche per promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro. Tutte queste misure ci permetteranno di far uscire dalla povertà o dall'esclusione almeno 2,2 milioni di persone entro il 2020.

Per quanto riguarda l'altro grande macrotema del documento, ossia le misure per la crescita economica, la Commissione sottolinea come il Governo si sia impegnato ad intraprendere riforme strutturali profonde, in modo tale da creare nuove opportunità di sviluppo, incrementare il numero di posti di lavoro e rendere l'economia italiana più competitiva. In questo modo, sarà più facile realizzare un consolidamento macroeconomico e fiscale duraturo e stabile.

Nonostante la Commissione europea ci chieda uno sforzo maggiore, secondo i tecnici di Bruxelles l'Italia ha posto in essere alcune iniziative che vanno nella giusta direzione. Basti pensare all'introduzione di un'agevolazione fiscale per le imprese che investono in progetti di ricerca realizzati da università o enti del settore pubblico, il cui obiettivo è quello di incentivare la spesa per l'innovazione e rafforzare i legami tra l'industria e l'università. Rafforzando l'integrazione e l'interazione tra università e sistema produttivo, si crea un circolo virtuoso capace di sostenere la crescita di lungo periodo.

Inoltre, il Governo è intenzionato ad aprire maggiormente alla concorrenza un settore cruciale per lo sviluppo del Paese come quello dei servizi di rete. Si attuerà la direttiva europea sui servizi, attraverso la riduzione delle barriere all'ingresso in settori come quello energetico e attraverso l'armonizzazione delle procedure applicabili in tutto il Paese. Lo strumento chiave per la *deregulation* sarà la legge annuale sulla concorrenza, che elabora le raccomandazioni emesse dall'Autorità nazionale garante della concorrenza.

Ma non si può avere sviluppo economico senza un sistema produttivo efficiente e dinamico, capace di adattarsi con facilità alle nuove condizioni di mercato. Il governo si impegna a snellire le procedure per lo *start-up* di nuove imprese, attraverso l'abolizione del requisito dell'autorizzazione amministrativa preliminare, a rafforzare la posizione patrimoniale delle medie imprese attraverso la creazione del Fondo italiano d'investimento e a facilitare l'accesso al credito delle imprese nelle aree più svantaggiate del Paese, attraverso l'istituzione della Banca del Mezzogiorno.

Allo stesso tempo, dinamismo ed efficienza del sistema produttivo possono essere ottenuti solo promuovendo l'innovazione tecnologica. Storicamente il nostro Paese ha sempre speso meno degli altri Paesi membri dell'UE in ricerca e sviluppo. Questa è una tendenza che deve essere invertita. Per questo, il Governo punta a portare la spesa in questo settore all'1,53 per cento del PIL nel 2020.

La prima applicazione del nuovo semestre europeo rappresenta una tappa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, segnando una svolta importante nel coordinamento delle politiche economiche nazionali. L'attuale crisi finanziaria dimostra ogni giorno di più come le economie dei vari Paesi UE siano altamente interconnesse tra loro e che solo un'azione coordinata e condivisa potrà evitare conseguenze disastrose per il futuro del vecchio continente. Negli anni a venire, l'Italia e l'Europa si troveranno ad affrontare grandi sfide per continuare ad affermare il loro ruolo da protagonista nell'economia globale. La combinazione di finanze pubbliche solide e di una crescita economica sostenuta rappresenta la risposta migliore alle sfide future. Adesso, siamo solo all'inizio di questo lungo cammino, ma l'operato del Governo, come riconosciuto dalla Commissione stessa, va nella giusta direzione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MORANDO (PD) sottolinea l'estrema importanza dei documenti in esame, che si inseriscono nell'ambito della nuova *governance* economica europea, evidenziando come il coordinamento, a livello comunitario delle politiche economiche e fiscali sia in un'avanzata fase di realizzazione ed incida profondamente sulle scelte nazionali.

Nonostante ciò, il dibattito pubblico italiano sembra del tutto ignaro di questa nuova cornice e del carattere ultimativo del documento della Commissione europea: infatti, appare del tutto fuori luogo invocare l'allargamento dei cordoni della borsa, nel momento in cui la Commissione europea chiede l'adozione, entro il prossimo ottobre, di misure concrete, funzionali al raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014.

In tale contesto, risulta altresì priva di fondamento ogni discussione su un'ipotetica riforma fiscale, prescindendo dai vincoli del semestre europeo.

Peraltro, qualora il nostro Paese risultasse inadempiente alle indicazioni della Commissione, ne deriverebbero conseguenze estremamente pesanti, per quanto riguarda un peggioramento nella valutazione del merito di credito italiano, unitamente all'aumento del differenziale dei rendimenti tra i buoni del tesoro poliennali italiani e i titoli del debito pubblico tedeschi: di conseguenza, l'obiettivo del pareggio di bilancio per il 2014 si allontanerebbe notevolmente, proprio a causa del maggior onere connesso al pagamento del servizio del debito.

Il documento della Commissione europea mette poi in luce come la principale causa del basso tasso di crescita dell'economia italiana negli ultimi quindici anni sia dovuto alla perdita di produttività. Al riguardo, il ministro Tremonti insiste da tempo sulla presenza di un dualismo nazionale, in cui il Meridione rappresenterebbe il principale fattore di ritardo; al contrario, la Commissione europea evidenzia come sia l'intero «sistema-Paese» ad essere afflitto da un insoddisfacente livello di produttività.

Per quanto concerne i dati di finanza pubblica, il documento evidenzia come il rapporto debito pubblico/PIL italiano sia salito dal 105 per cento del 2003 ad un livello attuale prossimo al 120 per cento, sottolineando peraltro come la risalita del debito pubblico successiva alle misure di risanamento necessarie per l'ingresso nell'euro sia iniziata nei primi anni 2000, a causa dell'incremento della spesa corrente primaria, che rappresenta la principale criticità da affrontare. In effetti, è pur vero che l'anno finanziario 2010 ha registrato risultati straordinari, in termini di diminuzione della spesa pubblica totale; tuttavia, tale fatto positivo non è ripetibile, in quanto – come rilevato anche dalla Corte dei conti nell'ultimo rapporto sul coordinamento della finanza pubblica – esso è stato reso possibile da una riduzione di circa il 18 per cento della spesa in conto capitale, con il conseguente impoverimento degli investimenti.

La Commissione europea rileva poi come gli obiettivi di stabilizzazione dei saldi di finanza pubblica per il biennio 2011-2012 siano raggiungibili sulla base delle misure già adottate lo scorso anno, ferma restando la necessità di alcuni interventi marginali, nonché la necessità di non sovra-

stimare il gettito recuperabile dal contrasto all'evasione fiscale. Invece, occorre adottare entro il prossimo ottobre le concrete misure relative al biennio 2013-2014, per garantire di portare il rapporto *deficit*/PIL ad un livello di sostanziale pareggio.

Il problema politico di fondo consiste quindi nell'esistenza o meno della volontà del Governo e, più in generale, dell'intera classe politica di dare attuazione alle raccomandazioni europee, nella consapevolezza che l'inadempienza produrrebbe gravi conseguenze in termini di peggioramento della valutazione del merito di credito nazionale.

La Commissione europea insiste pertanto sulla necessità di una credibile strategia di rientro dal disavanzo pubblico, soffermandosi sull'importanza di regole *ad hoc*. Al riguardo, ferma restando la possibilità di inserire anche nella Carta costituzionale un tetto al *deficit* di bilancio, la soluzione più rapida sarebbe quella di adottare fin da subito scelte di evoluzione della regolazione della spesa nel medio e lungo periodo, mediante gli opportuni correttivi alla legge di contabilità.

Il documento della Commissione fornisce poi un giudizio sul programma nazionale di riforma, rilevandone la scarsa ambizione e ricordando che l'unica vera riforma strutturale in esso contenuta consiste nella riforma fiscale, che, tuttavia, non viene dettagliatamente illustrata.

Per quanto riguarda l'analisi sul mercato del lavoro, il documento della Commissione conferma l'esistenza di una forte frattura tra i lavoratori tutelati da un lato e, dall'altro, quei lavoratori precari privi di ogni garanzia. A tale riguardo, è evidente la necessità di spostare gli obiettivi degli strumenti di tutela dal posto di lavoro al lavoratore, poiché la difesa di posti di lavoro improduttivi impedisce la mobilità verso le componenti più dinamiche del mercato del lavoro.

Particolare accento viene poi posto dalle Istituzioni comunitarie sull'esigenza di ampliare gli aspetti di concorrenza nel mercato e nell'assetto produttivo, con particolare riferimento ai servizi professionali e alla separazione tra la proprietà della rete del gas e la relativa gestione.

In conclusione, le indicazioni vincolanti contenute nel documento della Commissione europea delineano il contesto generale al cui interno la classe politica italiana – comprensiva del Governo, della maggioranza e delle opposizioni – dovrà operare nei prossimi mesi.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) sottolinea preliminarmente come il meccanismo del semestre europeo abbia favorito la trasformazione di quelli che, una volta, erano dei vincoli esterni imposti dalle Istituzioni comunitarie in vincoli interni operanti nei meccanismi di gestione delle finanze pubbliche nazionali. Pertanto, sarebbe lungimirante utilizzare tale elemento come un'occasione per affrontare i problemi strutturali che caratterizzano il nostro Paese.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la riforma fiscale, occorre considerare che la pressione fiscale italiana risulta sostanzialmente allineata con la media europea e che, nel dato complessivo del rapporto percentuale tra pressione fiscale e prodotto interno lordo, tredici punti percentuali sono

imputabili al carico contributivo: fermo restando quindi il vincolo del pareggio di bilancio di qui al 2014, una riforma fiscale seria richiederebbe un processo di ricomposizione delle entrate e delle spese, in modo da permettere l'alleggerimento del carico gravante sui redditi di lavoro e di impresa, mentre appare più ambiguo lo *slogan* sullo spostamento del prelievo dalle persone alle cose, in quanto una simile operazione potrebbe avere effetti regressivi.

Poi, anziché predisporre leggi di delega eterogenee e di difficile attuazione, sarebbe opportuno procedere ad un graduale allineamento delle aliquote delle diverse tipologie di imposta, senza dimenticare di affrontare il problema della struttura delle aliquote IRPEF, che risultano oggi troppo numerose.

Ulteriori interventi sul fronte della ricomposizione delle entrate passano inoltre per una riflessione seria, caratterizzata da un approccio liberale-democratico, sul tema dell'imposta patrimoniale e su quello del cuneo fiscale, che risulta strettamente connesso alla perdita di produttività del «sistema Paese». Infine, per quanto concerne la ricomposizione delle spese, appare ineludibile una profonda riforma della pubblica amministrazione e un intervento sul mercato dei servizi e dei prodotti, con particolare riferimento ai canali di finanziamento non bancari delle imprese, il cui potenziamento favorirebbe le micro e le piccole-medie imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 15 giugno 2011

146^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 16,20.

(272) *INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

(278) *CARLONI e CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(308) *CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

(344) *BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

(760) *SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

(1039) *D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato proposto dai relatori. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre 2010.

Il presidente AZZOLLINI avverte che alla Commissione è pervenuta la relazione tecnica da parte del Governo.

In considerazione dei contenuti della relazione tecnica e delle obiezioni avanzate sul testo nella relazione, il senatore FLERES (*PdL*) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 9, sia soppresso il comma 3 e venga inserita la clausola di invarianza finanziaria nei commi 8 e 10; all'articolo 10, comma 4, le parole "si avvale" siano sostituite con "si può avvalere" e, alla fine del comma 5, dopo "Ministero della giustizia", sia inserito l'inciso, "senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; all'articolo 12, comma 1, la parola "disciplinano" sia sostituita con "possono disciplinare" e, in generale, sia previsto che dall'attuazione dell'articolo non derivino nuovi o maggiori oneri; all'articolo 13, comma 1, le parole "promuovono e disciplinano" siano sostituite con "possono promuovere e disciplinare" e, al comma 2, la parola "disciplinano" sia sostituita con "possono disciplinare"; all'articolo 14, prima della parola "istituendo" sia inserito l'avverbio "eventualmente"; all'articolo 15, comma 1, la parola "provvedono" sia sostituita con "possono provvedere"; all'articolo 16, sia inserita la clausola di invarianza finanziaria; all'articolo 18, comma 2, sia soppresso il secondo periodo; all'articolo 19, sia soppresso il primo comma e sia inserita, nel secondo comma, la clausola di invarianza finanziaria; gli articoli 20 e 21 siano soppressi; all'articolo 22, sia inserito, in fine, il seguente comma: "4. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale

di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."; all'articolo 23, al comma 2, occorre rimodulare la scansione temporale dell'onere di spesa, articolandolo sul triennio 2012-2014 e prevedendo che al relativo onere, quantificato in tre milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio considerato, si faccia fronte a valere sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; occorre poi aggiungere il seguente comma: "3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli di cui al presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma 'Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica' della missione 'Ordine pubblico e sicurezza' dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo all'articolo 25, comma 4, sia soppressa la lettera b)."».

Il sottosegretario GENTILE si riserva di approfondire le condizioni inserite nella proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2548) Deputato BARBIERI ed altri. – Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GENTILE fa presente che sono disponibili le risorse preordinate alla copertura del provvedimento pari a 2.070.000 euro, a decorrere dall'anno 2012. Esprime invece parere contrario sulle proposte 3.0.1, 3.0.2 e 4.0.1 in quanto, ad avviso del Dicastero, le coperture ivi pre-

viste non sarebbero idonee a dare copertura agli emendamenti in questione.

In considerazione del fatto che gli emendamenti citati dal sottosegretario sono corredati dal maxicoperture il presidente AZZOLLINI propone l'espressione di un parere di nulla osta non solo sul testo ma anche sugli emendamenti.

La Sottocommissione approva quindi un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.

(2514) Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'11^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GENTILE deposita una Nota di risposta alle questioni sollevate dal relatore, corredata dalla relazione tecnica verificata positivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009.

Al fine di approfondire i contenuti della relazione tecnica, il presidente AZZOLLINI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 135 DEFINITIVO – PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1073/1999 RELATIVO ALLE INDAGINI SVOLTE DALL'UFFICIO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF) E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1074/1999

Plenaria

266^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cesario.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULL'AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 135 DEFINITIVO

Il presidente BALDASSARRI dà conto dell'audizione, in Ufficio di Presidenza, del dottor Giuseppe Peleggi, direttore dell'Agenzia delle dogane, nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario COM (2011) 135 definitivo, recante la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

Avverte quindi che i documenti acquisiti nel corso della predetta audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (n. 365)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Esame e rinvio)

Il senatore MURA (*LNP*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 365, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009, e contenente una serie di meccanismi sanzionatori e premiali con riferimento all'amministrazione degli enti territoriali (regioni, province e comuni).

Segnala in via preliminare che su di esso non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni e autonomie locali e che, di conseguenza, esso è stato trasmesso alle Camere con una relazione deliberata dal Consiglio dei ministri (in base alla procedura prevista dalla disciplina di delega). Il Governo ha peraltro confermato di essere pronto a proseguire il confronto con le autonomie anche nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto.

Procedendo a una analisi più dettagliata dei contenuti del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 prevede che le regioni assoggettate, nella legislatura (regionale) in corso alla data di entrata in vigore del decreto o in una legislatura successiva, ad un piano di rientro dal disavanzo sanitario, siano tenute a redigere un inventario di fine legislatura, che deve risultare certificato dagli organi di controllo interno regionale entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. La redazione dell'inventario è, invece, facoltativa per le altre regioni. Dopo aver riferito analiticamente il contenuto che l'inventario deve presentare, si sofferma sull'articolo 2, che introduce la fattispecie del grave dissesto finanziario, con riferimento ad alcune ipotesi di mancata redazione o attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e di conseguente incremento delle ali-

quote fiscali. Si rientra in tale nozione soltanto qualora si verificano congiuntamente le ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del comma 1 dell'articolo 2. Alla fattispecie in esame consegue la proposta di rimozione del Presidente della Giunta regionale, formulata dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo in esame. Il Presidente rimosso è interdetto da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di dieci anni. Inoltre, qualora, entro dieci anni dalla rimozione, il medesimo soggetto si presenti a qualsiasi carica pubblica elettiva, al partito politico, lista o coalizione interessata, è decurtato del trenta per cento il rimborso per le spese elettorali relative alla campagna per il rinnovo del Consiglio regionale.

Specifica ulteriormente che la fattispecie del grave dissesto finanziario determina – in base al successivo articolo 3 – la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, nonché di quelli dell'assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità nell'aver causato il dissesto. Ai soggetti rimossi si applica anche l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo da sette a dieci anni.

Commenta quindi il contenuto dell'articolo 4, il quale prevede, per le province e i comuni, che durante il mandato consiliare in corso o successivamente si trovino in situazione di dissesto finanziario, l'obbligo di redigere un inventario di fine mandato. In analogia con quanto previsto per le regioni, anche in tal caso la redazione dell'inventario è facoltativa per gli altri enti.

L'articolo 5, prosegue il relatore, stabilisce che Ministero dell'economia effettui verifiche sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, anche qualora un ente evidenzi (anche attraverso le rilevazioni SIOPE), situazioni di squilibrio finanziario riferibili al ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, squilibrio consolidato del bilancio corrente o anomalie nella gestione dei servizi per conto di terzi.

Successivamente fa presente che l'articolo 6 disciplina il cosiddetto fallimento politico del sindaco o del Presidente di Provincia, ampliando il meccanismo sanzionatorio già previsto dall'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 nell'ipotesi di dissesto finanziario. Dà quindi conto delle sanzioni di cui si prevede l'applicazione e consistenti, rispettivamente, in caso di accertamento della responsabilità da parte della Corte dei conti, nell'ineleggibilità, per una durata di dieci anni alle cariche elettive pubbliche e nell'interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di pari durata.

Si sofferma sull'articolo 7, il quale prevede sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, dando conto della natura e delle caratteristiche di tali sanzioni. In relazione ai meccanismi premiali, segnala che l'articolo 8 stabilisce che, qualora sia conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza, gli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, nell'anno successivo, ridurre

l'obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. È considerato virtuoso l'ente che, relativamente a tutti gli indicatori economico-strutturali previsti, presenti valori migliori rispetto al valore medio. Le disposizioni del predetto articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.

L'articolo 9, concernente ulteriori meccanismi premiali, prevede tra l'altro che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, indichi alle regioni i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, prestazioni e servizi, sanitari e non sanitari, individuati, da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, tra quelli di maggiore impatto, in termini di costo, a carico del Servizio sanitario nazionale. Si dispone in particolare che, qualora gli acquisti si discostino dai suddetti prezzi di riferimento, il legale rappresentante dell'ente ne faccia segnalazione alla Corte dei conti. L'articolo 9 definisce altresì, secondo la procedura ivi stabilita, forme premiali, applicabili a decorrere dal 2012, a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per le regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo.

Per quanto concerne i meccanismi premiali per le azioni di contrasto all'evasione fiscale, specifica che l'articolo 10 incentiva la partecipazione delle province all'accertamento fiscale con il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia stessa.

Si sofferma anche sull'articolo 11, che attribuisce alle province e all'Agenzia delle entrate, la definizione dei criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni; a tal fine le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni per realizzare forme di collaborazione e garantire una gestione organica dei tributi propri derivati.

L'articolo 12, prosegue il relatore, stabilisce che annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola regione, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dell'ISTAT. Tale decreto disciplina altresì le modalità di accesso al fondo perequativo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata di regioni, città metropolitane e province e di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Passa all'esame dell'articolo 13, il quale specifica che il decreto in esame si applica alle regioni a statuto speciale ed agli enti locali presenti nei loro territori, secondo le procedure e i tempi stabiliti dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, che prevede, in via preliminare, l'adozione di norme di attuazione dei loro statuti speciali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente BALDASSARRI avverte che l'odierna seduta notturna delle ore 20,30 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 210 (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 9 alle ore 10,15

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI
DEI CONSERVATORI DI MUSICA IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 1693 E ABBINATI*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 211 (1^a pomeriggio)

Presidenza del Vice Presidente
BARELLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI ASSOCIATI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ITALIANE (P.A.S.S.I.) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 796

Plenaria**307^a Seduta**

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Consiglio universitario nazionale (CUN), il professor Andrea Lenzi, presidente, e il professor Fabio Naro, segretario generale e consigliere.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario VICECONTE risponde anzitutto all'interrogazione n. 3-02108 della senatrice Vittoria Franco, sulla richiesta da parte delle scuole delle diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, osservando che le difficoltà sorte a causa della titubanza di molte scuole a riconoscere le certificazioni presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 170 del 2010 sono state superate con l'emanazione della nota ministeriale n. 3573 del 26 maggio 2011.

In proposito, il Sottosegretario espone preliminarmente le ragioni della difficoltà: l'articolo 3, comma 1, della legge n. 170, prevedendo una diagnosi specifica rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio sanitario nazionale, ovvero – per le Regioni nel cui territorio ciò non fosse possibile – da specialisti o strutture accreditate, ha infatti innovato rispetto all'ordinamento precedente, secondo cui le famiglie potevano avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate.

Il Ministero ha perciò ritenuto opportuno precisare, anche a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dal territorio, che le novità introdotte hanno effetto solo a partire dall'entrata in vigore della stessa legge, ossia dal 2 novembre 2010.

Gli alunni con diagnosi di DSA redatta anteriormente all'entrata in vigore della legge potranno quindi regolarmente usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella normale attività didattica sia nell'ambito dei prossimi esami di Stato.

La notizia ha altresì chiarito che i dirigenti scolastici, in considerazione dell'imminente svolgimento degli scrutini finali e degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo, potranno ritenere valide anche le diagnosi o le certificazioni rilasciate da specialisti o strutture accreditate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 170, e comunque in tempi utili per l'attivazione delle previste misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nelle more dell'emanazione da parte delle Regioni di appositi provvedimenti, tesi a disciplinare quanto previsto dal predetto articolo 3, comma 1, fatte salve le disposizioni eventualmente già emanate dalle Regioni stesse.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) si dichiara soddisfatta della risposta, apprezzando l'intervento chiarificatore del Governo di cui certamente si avvertiva l'esigenza. Ella ricorda poi di aver chiesto una più generale audizione del ministro Gelmini sullo stato di attuazione della legge n. 170, che pone anche altri problemi. Risulta ad esempio che gli studenti affetti da DSA esonerati dallo studio della seconda o terza lingua straniera siano poi chiamati obbligatoriamente a sostenere le relative prove d'esame. Si riscontra inoltre la necessità di una più ampia diffusione della legge nelle scuole, affinché tutti i docenti possano prenderne doverosamente atto.

Ella si augura quindi che il Ministro voglia sollecitamente partecipare ai lavori della Commissione.

Il sottosegretario VICECONTE risponde poi all'interrogazione n. 3-02077 della senatrice Bastico, nella quale si lamenta come, a fronte di una programmazione regionale dell'Emilia-Romagna per l'anno scolastico 2011-2012 che prevedeva l'istituzione di tre licei musicali (nelle province di Bologna, Modena e Forlì-Cesena), l'Ufficio scolastico regionale abbia invece autorizzato l'istituzione del solo liceo musicale di Forlì-Cesena.

Al riguardo, egli comunica anzitutto che si profila una soluzione positiva anche per il liceo musicale di Modena. Preso atto degli impegni finanziari assunti dal Comune e da altri soggetti istituzionali del territorio, il Ministero ha infatti valutato di attivare, per il prossimo anno scolastico 2011-2012, un liceo musicale anche a Modena, considerato che le risorse messe a disposizione consentono di ridurre l'impiego della dotazione organica regionale.

Ricorda del resto che l'attivazione dei predetti licei è subordinata alla verifica della compatibilità con le risorse organiche disponibili. In un primo momento, con le dotazioni organiche disponibili, è sembrato possibile attivare solamente il liceo musicale di Forlì, in considerazione dell'impegno finanziario espresso dagli enti locali.

Nel ripercorrere le tappe che hanno condotto all'attivazione di tale liceo musicale, egli ribadisce che analoghe condizioni di impegno finanziario da parte degli enti locali non erano presenti nelle altre richieste.

È stata invece consentita l'istituzione del liceo coreutico a Reggio Emilia, per l'unicità a livello regionale della proposta.

La Direzione scolastica regionale ha quindi rispettato il principio di compatibilità con le risorse di organico assegnate ai diversi ambiti provinciali. Né va dimenticato, prosegue, che la dotazione organica per le province di Modena e Bologna ha richiesto un impegno straordinario di risorse: per Modena con riferimento alla statalizzazione della scuola superiore di secondo grado di Pievepelago, all'istituzione di un nuovo Istituto alberghiero, all'assorbimento della statalizzazione del Liceo Fermi, nonché alla conferma delle classi a tempo pieno, che nella provincia raggiungono la percentuale del 69,30 per cento del totale delle classi di scuola primaria; per Bologna, con riguardo all'assorbimento della statalizzazione dell'istituto Aldini-Valeriani e alla conferma delle classi a tempo pieno nella scuola primaria (il 57,54 per cento del totale).

Il Sottosegretario ribadisce comunque che recentemente è emersa la possibilità di dare una soluzione positiva anche all'istituzione di un liceo musicale a Modena.

La senatrice BASTICO (PD) si dichiara profondamente insoddisfatta della risposta. L'attivazione del liceo musicale a Modena dipende infatti esclusivamente dal forte impegno finanziario degli enti locali e territoriali, laddove dovrebbe essere un preciso compito dello Stato. La soluzione positiva è stata quindi trovata dal territorio e non dal Ministero, benché fossero state già aperte le iscrizioni e fossero stati già selezionati gli alunni. Resta invece del tutto inevasa la richiesta di Bologna.

Ella rammenta poi le procedure previste l'istituzione dei licei musicali: mentre per la prima attivazione, successiva all'entrata in vigore dei nuovi licei, la scelta era rimessa al Ministero (il quale ha ritenuto di attivarne uno solo in Emilia-Romagna, a Parma), per il secondo anno è stato dato spazio alla programmazione regionale. L'Emilia-Romagna ha perciò previsto di attivare un liceo coreutico a Reggio Emilia e tre licei musicali rispettivamente a Forlì-Cesena, Modena e Bologna, con un forte impegno finanziario locale. Da tale originaria proposta resta però ancora esclusa Bologna, a testimonianza dell'insufficiente dotazione di risorse statali per far fronte all'insegnamento personalizzato proprio di questo segmento formativo.

Ella contesta poi le osservazioni conclusive del Sottosegretario, secondo cui le province di Modena e Bologna avrebbero già beneficiato di cospicui stanziamenti centrali per le statalizzazioni e il tempo pieno. Si tratta infatti di misure conseguenti ad interventi di razionalizzazione, diffusi su tutto il territorio nazionale. L'Emilia-Romagna risulta anzi essere sottodotata rispetto ad altre regioni.

Avviandosi alla conclusione, conferma il proprio rammarico per la mancata attivazione della triplice offerta formativa musicale, considerato che sia a Modena che a Bologna i precedenti segmenti della filiera rivestono carattere di eccellenza.

Il PRESIDENTE comunica che l'interrogazione n. 3-02171 della senatrice Vicari, sull'attività di sostegno nelle scuole, è rinviata ad altra seduta. Dichiara perciò concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea: audizione del Consiglio universitario nazionale (CUN)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il PRESIDENTE introduce brevemente i temi dell'audizione ringraziando i rappresentanti del CUN per il contributo che vorranno offrire ai lavori della Commissione.

Ha quindi la parola il presidente del CUN, professor Andrea LENZI, il quale pone in luce come il valore legale della laurea non sia sancito per legge, ma rilevi solo in via indiretta per l'accesso al pubblico impiego e alle professioni regolamentate.

Il CUN ha dibattuto l'argomento, soffermandosi sulle ragioni che potrebbero indurre all'abolizione, con particolare riferimento agli obiettivi di aumentare la competitività fra corsi di laurea e di contrastare l'appiattimento connesso al valore legale.

Egli registra peraltro una certa contraddittorietà a questo proposito nella recente legge di riforma universitaria che, da un lato, intende stimolare la competitività ma, dall'altro, istituisce un'abilitazione nazionale per i docenti quale parametro centrale di qualità.

A suo avviso, il valore legale risulta del resto superato ai fini dell'accesso alle professioni, per il quale il titolo di studio universitario è spesso seguito da una formazione successiva di carattere privato, mentre è causa di livellamento nelle assunzioni della Pubblica amministrazione.

È evidente comunque che l'abolizione del valore legale dovrebbe essere accompagnata dall'introduzione di meccanismi di accreditamento, preferibilmente a carattere europeo onde garantire la libera circolazione

dei lavoratori. Si tratta perciò di un percorso a medio-lungo termine, in ordine al quale occorre peraltro fare attenzione al potenziale strapotere degli ordini professionali. Nè va dimenticato, sottolinea, il rischio di una liberalizzazione delle rette connessa all'esigenza di incrementare la competitività. Al riguardo, auspica l'introduzione di misure che rendano comunque possibile a tutti gli studenti meritevoli la frequenza dei corsi migliori.

Consegna conclusivamente una breve documentazione.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) conferma le perplessità del suo Gruppo sull'indagine conoscitiva in corso, alla quale avrebbe ritenuto preferibile un approfondimento sull'applicazione della recente legge di riforma universitaria.

Quanto all'appiattimento connesso al valore legale della laurea con riguardo alle assunzioni nella Pubblica amministrazione, osserva che il possesso di un determinato titolo di studio è solo un requisito per partecipare alla selezione concorsuale, la quale rappresenta il vero snodo di merito.

Ella teme inoltre che l'abolizione del valore legale, unitamente al costante definanziamento dell'università pubblica, conduca ad una sostanziale privatizzazione del settore, sul modello anglosassone. Sollecita invece un deciso impegno dello Stato per migliorare la qualità dell'offerta formativa pubblica, a tutela di tutte le fasce sociali.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) chiede chiarimenti sul nesso fra abolizione del valore legale e paventata liberalizzazione della contribuzione studentesca.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) precisa che scopo dell'indagine conoscitiva è esplorare tutte le possibili ripercussioni di un'eventuale abolizione del valore legale, senza alcuna tesi preconcepita. Del resto, dopo molteplici audizioni, ritiene che non siano ancora emersi tutti i potenziali risvolti connessi a questa ipotesi. È infatti principio dovere del Legislatore approfondire le possibili ricadute delle norme prima di avanzare proposte concrete.

Quanto alle contraddizioni della legge n. 240 evidenziate dal professor Lenzi, osserva che in una prima fase era necessario imporre requisiti di qualità nell'ambito dei quali attribuire agli atenei ampi margini di discrezionalità. In futuro, auspica che se ne possa fare a meno, ma solo a fronte di un solido sistema di valutazione.

La tendenza in atto è del resto già nel senso dell'accreditamento, che oggi si manifesta di fatto in un diverso fattore sostanziale dei titoli di studio conseguiti. Né gli albi professionali rappresentano purtroppo una effettiva garanzia di qualità degli iscritti.

Auspica pertanto un efficace meccanismo di accreditamento, che a suo giudizio potrebbe anche convivere con il valore legale della laurea.

Il presidente POSSA (*PdL*) rileva che finora la valutazione qualitativa delle lauree delle singole università è stata piuttosto scarsa. La legge n. 240 ha introdotto per la prima volta il concetto di valutazione sistematica da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Invita comunque tenere presente la differenza fra valutazione dell'ateneo e strutture di accreditamento, che incidono sui singoli corsi di laurea. In questo senso, più che sull'abolizione del valore legale (del resto non sancito legislativamente), invita a concentrare l'attenzione sulla possibilità di introdurre elementi di *feedback* per incrementare la qualità dell'offerta formativa attraverso strutture di accreditamento. Al riguardo, raccoglie positivamente il suggerimento del professor Lenzi alla dimensione europea.

Ai quesiti posti risponde il professor LENZI, il quale coglie l'occasione per esprimere apprezzamento nei confronti del *dossier* curato dal Servizio studi del Senato sui temi dell'indagine.

Rispetto alla dicotomia fra l'università pubblica e privata, rileva che in Italia l'università statale è di gran lunga più solida, salvo alcune eccezioni di carattere specialistico, rispetto a quella privata. Occorre però un sistema di valutazione efficace, che stimoli una maggiore competizione. In questa prospettiva occorre tuttavia svolgere una riflessione sulla disciplina delle tasse universitarie e sui costi connessi alla competitività.

Con riferimento ai concorsi pubblici, ne riconosce il ruolo selettivo. Osserva peraltro che l'uguaglianza dei requisiti di accesso mortifica le ragioni di una sana competizione fra atenei.

Avviandosi alla conclusione rileva come il valore legale potrebbe essere travolto nei fatti da un sistema diverso, basato sugli albi professionali e sull'accREDITamento, in un contesto di seria valutazione rispetto alla quale le università non si sottraggono di certo.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Lenzi per gli interessanti spunti di riflessione offerti e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara così conclusa l'audizione. Rinvia indi il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(518) ASCIUTTI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(539) PAPANIA. – *Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

(912) BUGNANO ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accade-*

mia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati

(1451) ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale

(1693) ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale

(2276) CAMBER e STIFFONI. – Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica

(2406) STIFFONI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Conservatori di musica e di Istituti musicali pareggiati

(2415) SBARBATI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e misure urgenti per il settore italiano dell'alta formazione artistica e musicale

(2675) STIFFONI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta formazione musicale e coreutica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° giugno scorso.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) comunica che questa mattina l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito il presidente Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica, il quale ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(796) CAFORIO ed altri. – Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) comunica che nel corso dell'audizione, svolta oggi pomeriggio in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei rappresentanti dell'Associazione professionisti associati scienze motorie e sportive italiane (P.A.S.S.I.), è stata acquisita una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Comunica inoltre che la scorsa settimana l'Ufficio di Presidenza ha audito anche i rappresentanti dell'Unione nazionale chinesologi (UNC), che tuttavia non hanno consegnato alcuna documentazione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 212 (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

Plenaria

293^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO, constatata l'assenza del Rappresentante del Governo, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in sede deliberante iscritti all'ordine del giorno.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede di dare avvio all'indagine conoscitiva sul trasporto marittimo e la continuità territoriale già deliberata dalla Commissione, anche in considerazione della richiesta formulata da alcune associazioni di consumatori di essere audite in merito alle problematiche oggetto dell'indagine, con particolare riferimento allo sproporzionato aumento delle tariffe dei collegamenti marittimi con la Sardegna.

Il presidente GRILLO, preso atto della richiesta testé avanzata dal senatore Marco Filippi, fa presente che le associazioni di consumatori in questione potrebbero essere audite già la prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 16 giugno 2011, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 124

Presidenza del Presidente
GRILLO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,45

*AUDIZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI POSTE ITALIANE S.P.A.
SULLE RECENTI PROBLEMATICHE DEL SERVIZIO POSTALE*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

Plenaria**237^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Dario Fruscio, presidente dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), il dottor Alberto Migliorini, titolare dell'Ufficio Monocratico e Direttore dell'Area amministrativa dell'AGEA, il dottor Paolo Gulinelli, direttore generale del Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) e il dottor Gianluca Marchi, responsabile dell'Ufficio stampa dell'AGEA.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: audizione del Presidente dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 1 giugno scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione la documentazione consegnata dai rappresentanti dell'AGEA.

La Commissione prende atto.

Il professor FRUSCIO si sofferma sull'attuale assetto istituzionale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999, evidenziando preliminarmente che tale soggetto riveste natura di ente pubblico non economico, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

Le funzioni espletate dall'AGEA vengono svolte attraverso un sistema organizzativo integrato, nell'ambito del quale operano non solo le strutture proprie dell'Agenzia in questione, ma anche gli enti strumentali di cui la stessa detiene il controllo, ossia la SIN S.r.l. e l'Agecontrol S.p.a.

In particolare la SIN S.r.l. esercita le funzioni attinenti al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), ai sensi della legge n. 231 del 2005 ed è partecipata al 51 per cento dall'AGEA. Sotto il profilo giuridico, quindi, la SIN S.r.l. si configura come una forma di «partenariato pubblico-privato».

L'Agecontrol S.p.a. è stata originariamente istituita dalla legge n. 898 del 1986, col compito di svolgere controlli nel quadro del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva. Il decreto legislativo n. 99 del 2004 ha integralmente trasferito la proprietà di Agecontrol S.p.a. all'AGEA, assegnando a quest'ultima anche le partecipazioni azionarie precedentemente spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA). Col predetto decreto legislativo n. 99 del 2004 veniva attribuita in via esclusiva all'AGEA la funzione di controllo su Agecontrol S.p.a., prevista dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, relativamente al settore dell'olio di oliva. Le competenze attribuite all'Agecontrol S.p.a. nel predetto comparto sono venute meno a seguito del regolamento (CE) n. 865/2004, che ha abrogato l'organizzazione comune di mercato del settore dell'olio di oliva.

L'evoluzione e lo sviluppo del contesto operativo di Agecontrol S.p.a., verificatisi negli anni successivi, risultano fortemente indicativi della natura di «società *in house*» assunta dall'Agecontrol stessa nei confronti di AGEA, essendosi inequivocabilmente realizzata la condizione dell'espletamento da parte di AGEA di un «controllo analogo» a quello che esercita sui propri servizi, come pure la condizione della realizzazione da parte di Agecontrol S.p.a. della quasi totalità della propria attività in favore dell'Ente controllante. L'audit sottolinea che entrambe le predette condizioni risultano essenziali, atteso che il venir meno di una di esse comporterebbe conseguenze irreparabili dal punto di vista dei profili di compatibilità con i principi comunitari inerenti ai profili in questione.

Per quel che concerne le funzioni espletate da AGEA, va evidenziato che la stessa svolge compiti di coordinamento e – nelle more della costi-

tuzione degli organismi «pagatori» regionali – di organismo «pagatore», nel quadro finanziario stabilito dall'Unione europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri. La funzione di organismo «pagatore» è ordinata alla gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dallo Stato membro per la politica agricola comune, mentre la funzione di coordinamento è finalizzata all'armonizzazione procedurale e di rendicontazione nei confronti della Commissione europea.

In particolare, quale organismo «pagatore» l'AGEA ha competenza per l'erogazione di aiuti, premi e contributi e per gli altri interventi comunitari finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), ad eccezione di quelli gestiti dalle Regioni che hanno istituito un proprio organismo «pagatore» (attualmente solo otto).

L'auditò sottolinea che il tasso di non ammissibilità dell'aiuto richiesto si è stabilizzato entro la soglia, considerata fisiologica secondo gli *standard* europei di riferimento, pari all'1-2 per cento. Tale risultato è senza dubbio il riflesso anche degli sforzi istruttori profusi, atti a limitare in maniera consistente i casi anomali. Sono stati conseguiti significativi vantaggi mediante l'estensione del «fulcro informatico» dalla singola domanda al cosiddetto «fascicolo aziendale», che rappresenta l'intero patrimonio aziendale certificato *ex ante*. Il livello di eccellenza raggiunto nell'espletamento dei predetti compiti ha indotto numerosi Stati membri a chiedere all'AGEA informazioni in merito ai moduli e ai meccanismi utilizzati.

L'auditò precisa inoltre che in taluni casi l'AGEA è chiamata a subentrare agli organismi «pagatori» regionali, qualora agli stessi venga revocata la prevista autorizzazione, evidenziando che tale scenario comporta l'esigenza di salvaguardare la struttura organizzativa dell'AGEA, affinché la stessa sia pronta a far fronte in ogni momento alla predetta evenienza.

Fa presente inoltre che la normativa comunitaria stabilisce espressamente che ogni Stato membro debba limitare il numero degli organismi «pagatori» riconosciuti e che debba essere istituito un organismo di coordinamento e di certificazione nazionale operante in tale ambito.

L'auditò si sofferma poi sui profili economico-finanziari attinenti all'AGEA, sottolineando in senso critico una progressiva riduzione nell'ultimo quadriennio delle risorse finanziarie destinate all'AGEA, che peraltro ha improntato la propria gestione a criteri di economicità, riducendo al minimo indispensabile il numero dei controlli espletati. Negli ultimi anni l'AGEA è riuscita ad operare, nonostante la notevole riduzione delle risorse finanziarie destinate alla stessa, utilizzando i residui di amministrazione, i quali tuttavia si sono attualmente esauriti. In tale contesto i tagli orizzontali operati dal Governo rischiano di compromettere definitivamente la funzionalità di AGEA, con tutti i risvolti negativi conseguenti a tale circostanza sul piano della erogazione delle risorse comunitarie.

L'auditò si sofferma infine su talune notazioni espresse dalla Corte dei Conti in merito alla gestione degli organismi pagatori, centrali e regionali.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'opera svolta dall'AGEA, improntata a canoni di efficienza, manifesta preoccupazione per la difficoltà finanziaria sottolineata dal professor Fruscio, che rischia di compromettere l'operatività della struttura in questione, con tutti i conseguenti riflessi negativi in ordine alla erogazione delle risorse comunitarie destinate al comparto agricolo italiano.

Il senatore ANDRIA (*PD*) esprime la propria preoccupazione per notizie riportate dagli organi di stampa in merito ad un futuro commissariamento dell'AGEA, evidenziando che la gestione della stessa è attualmente improntata a canoni di trasparenza e di correttezza. Chiede inoltre chiarimenti in merito a specifici profili inerenti ad adempimenti statutari, con specifico riguardo alla nomina del direttore generale. Evidenzia poi che l'eventuale commissariamento di AGEA sarebbe suscettibile di creare problemi significativi per quel che concerne, in particolare, gli aspetti inerenti alle quote latte.

L'oratore chiede infine chiarimenti ulteriori in merito alle funzioni espletate dalla SIN S.r.l., come pure su specifici dati contabili citati dall'audit.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) chiede all'audit chiarimenti in merito ai parametri di efficienza prefigurati dall'AGEA in ordine alla propria attività – in particolare sulle tempistiche procedurali – come pure in merito alle funzioni collaterali e accessorie espletate dalla stessa ed infine su eventuali sovrapposizioni e duplicazioni rispetto a compiti svolti da altri enti.

Il senatore SANCIU (*PdL*) chiede al professor Fruscio di precisare se sia stata avviata una consultazione col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzata a trovare una congrua soluzione in merito alla ridotta disponibilità di risorse finanziarie destinate dell'AGEA.

Il professor FRUSCIO chiarisce, in merito ai profili attinenti agli adempimenti statutari citati dal senatore Andria, che il mancato svolgimento di determinate incombenze non è ascrivibile alla presidenza dell'AGEA, ma a tentativi «esterni» di coartazione dell'Ente nella libera attuazione del proprio statuto, rispetto ai quali preannuncia adeguate forme di reazione a tutela dell'interesse dell'AGEA stessa.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ringrazia, quindi, il Presidente dell'AGEA per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2267 e connessi

Riunione n. 4

Relatore: VICARI Simona

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

(1507) LI GOTTI ed altri. – *Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio* (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(1920) BUBBICO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(1998) POLI BORTONE. – *Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(2267) VICARI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi*

(Esame di una proposta di testo unificato)

Plenaria**221^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

GARRAFFA

indi del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1507) LI GOTTI ed altri. – *Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1920) BUBBICO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(1998) POLI BORTONE. – *Nuove linee guida in materia di canoni e di aliquote di prodotto derivanti dalla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare*

(2267) VICARI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi, nonché istituzione di una Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il presidente GARRAFFA comunica che il Comitato ristretto, istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo, ha terminato il proprio ampio e approfondito lavoro istruttorio e, dopo aver svolto diverse audizioni, ha definito un testo unificato di tutti i provvedimenti all'esame (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), che propone di adottare per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per il 30 giugno 2011, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al suddetto testo unificato.

La Commissione conviene.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(68) LEGNINI. – Misure per il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo

(426) COSTA e SCIASCIA. – Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)

(1145) GIORDANO ed altri. – Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo

(2448) PICHETTO FRATIN. – Disposizioni per la tutela della qualità della ristorazione italiana nel mondo

(2543) FANTETTI. – Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo

(2686) FIORONI ed altri. – Disciplina delle attività di produzione di generi alimentari
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 68, 426, 1145, 2448 e 2543, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2686 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2686, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 68, 426, 1145, 2448 e 2543 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso, per quanto riguarda i disegni di legge nn. 68, 426, 1145, 2448 e 2543, nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente GARRAFFA avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2686 della senatrice Fioroni, concernente l'attività di produzione di generi alimentari e, in considerazione dell'analogia della materia trattata, propone di congiungere l'esame del provvedimento agli altri disegni di legge in titolo, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del senatore Fantetti, relatore, illustra quindi il disegno di legge n. 2686, che disciplina l'esercizio dell'attività artigianale di produzione di generi alimentari, comprendente le fasi di preparazione, lavorazione, conservazione, cottura, confezionamento e commercializzazione dei prodotti dolciari e di pasticceria, biscotteria, confetteria, cioccolateria, gelateria, dei prodotti da forno e di panificazione, dei prodotti lattiero-caseari, a base di carne, vegetali trasformati, della pasta fresca, di altri prodotti di origine animale, nonché dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, ivi comprese le attività di gastronomia, rosticceria e pizzeria, stabilendo i principi fondamentali per l'esercizio di tali fondamentali attività e le condizioni per accedere alla relativa profes-

sione, nel rispetto della tutela della concorrenza del mercato, dei consumatori e della qualità delle produzioni.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce i principi generali della disciplina dell'attività professionale di produzione di generi alimentari; l'articolo 2 disciplina le modalità di accesso all'esercizio dell'attività di produzione di tali generi. Il riconoscimento dell'abilitazione professionale è subordinato al superamento di un esame teorico-pratico, il quale deve essere preceduto dallo svolgimento di un corso di qualificazione professionale. L'articolo 3 stabilisce le competenze regionali in materia. L'articolo 4 prevede che l'esercizio dell'attività artigianale di produzione di generi alimentari è soggetta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio di attività e, al pari di altre attività professionali, non può essere subordinata al rispetto del criterio di distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, né al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. L'articolo 5 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che svolgono l'attività di produzione di generi alimentari in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, mentre l'articolo 6 prevede norme transitorie per salvaguardare le attività già avviate.

La senatrice FIORONI (*PD*) interviene per sottolineare l'importanza della tutela delle attività artigianali di produzione, commercializzazione e vendita dei generi alimentari, che vanno valorizzate nel contesto sociale dove sono maturate le esperienze e le tradizioni.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e sulle nuove prospettive del commercio estero

Il presidente CURSI evidenzia come la pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi alle esportazioni delle piccole e medie imprese per il primo trimestre di quest'anno confermino quei segnali di ripresa che già si avvertivano da più parti. Un segnale particolarmente importante per il nostro Paese, che fonda la propria economia sull'abilità di questi imprenditori nell'affermazione costante del valore del *Made in Italy*.

Parimenti, il recente affidamento della delega al commercio estero al sottosegretario per lo sviluppo economico, onorevole Catia Polidori, stimola a riprendere il confronto con il Governo, le imprese e gli altri soggetti istituzionali per esercitare quel ruolo che la politica deve avere nella guida dei processi di sviluppo e nella creazione delle necessarie sinergie.

Ritiene pertanto utile che la Commissione approfondisca tali tematiche in una apposita indagine conoscitiva sugli strumenti per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e sulle nuove prospettive del commercio estero, che consenta alla Commissione di acquisire utili elementi co-

noscitivi attraverso un apposito ciclo di audizioni dei principali soggetti interessati, tra i quali il Ministero dello sviluppo economico, i Commissari europei competenti, il responsabile per le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, Confindustria, R.ETE. Imprese Italia, ICE, Simest, Invitalia e le altre società che si occupano di internazionalizzazione delle imprese, e lo svolgimento di sopralluoghi in Italia e all'estero mirati all'acquisizione sul posto di elementi informativi.

Avverte infine che, ove la Commissione concordi, procederà ad inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, riservandosi comunque di integrare il programma delle audizioni e di definire eventuali sopralluoghi ove fossero giudicati necessari per acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE Nn. 1507, 1920,
1998 E 2267**

Art. 1.

(Delega al Governo per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle stesse le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni necessarie alla loro armonizzazione, al fine di semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative e di garantire lo sviluppo delle suddette attività secondo i più avanzati standard internazionali di qualità e sicurezza. Il decreto è adottato, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti sono resi entro sessanta giorni dalla data della richiesta, che il Governo deve inoltrare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso il suddetto termine, il decreto è emanato anche senza i predetti pareri. La delega è esercitata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi di competenza statale;

b) ricognizione delle funzioni amministrative in materia di conferimento e gestione dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione e definizione dei ruoli concorrenti di Stato e regioni;

c) previsione di adeguati poteri sostitutivi per i progetti strategici, anche ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;

d) definizione dei necessari controlli, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 4, sullo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi secondo i più elevati standard internazionali di qualità e sicurezza;

e) aggiornamento, ove necessario, delle norme di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, con particolare riguardo alla ricerca di idrocarburi in mare;

f) riordino della destinazione dell'aliquota di prodotto per le concessioni di coltivazione prevedendo che, per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, tale aliquota, comprensiva dell'aumento disposto dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, non sia superiore al 10 per cento. Per le produzioni ottenute in mare l'aliquota per gli idrocarburi liquidi dev'essere pari al 4 per cento fino a 250.000 tonnellate per anno, pari al sette per cento da 250.000 a 500.000 tonnellate per anno e del 10 per cento oltre le 500.000 tonnellate per anno; per gli idrocarburi gassosi la medesima aliquota dev'essere pari al 7 per cento fino ad un miliardo di metri cubi per anno e del 10 per cento oltre tale soglia produttiva;

g) aggiornamento dei canoni per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione;

h) riconoscimento di benefici per i residenti nelle zone in cui si svolgono le attività di coltivazione di idrocarburi, secondo modalità da definire d'intesa tra lo Stato e le regioni interessate, per un ammontare non superiore al 10 per cento delle somme derivanti dall'aliquota applicata sulle produzioni in terraferma;

i) destinazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera f), al netto dei benefici di cui alla lettera h), nonché della quota di cui all'articolo 4, comma 12, secondo la seguente ripartizione:

1) per le produzioni ottenute sulla terraferma, in misura pari al 50 per cento alle regioni di insediamento degli impianti produttivi e in misura pari al 50 per cento complessivo ai comuni di ubicazione degli impianti e agli eventuali comuni limitrofi il cui confine sia a distanza non superiore a due chilometri dagli stessi impianti;

2) per le produzioni ottenute nel mare territoriale, in misura pari al 50 per cento alle regioni e in misura pari al 50 per cento complessivo ai comuni rivieraschi ubicati entro il raggio di dodici miglia dalle installazioni e agli eventuali comuni sede delle centrali di raccolta, secondo modalità da definire d'intesa tra le regioni e i comuni interessati;

l) destinazione delle risorse di cui alla lettera i), punti 1 e 2, alle regioni e ai comuni siti nelle zone dove si svolgono le attività di coltivazione di idrocarburi al fine di sviluppare l'occupazione e le attività economiche, di migliorare la tutela dell'ambiente, della salute pubblica, del patrimonio infrastrutturale, di ridurre la fiscalità locale e di valorizzare e tutelare il territorio, nonché al fine di ridurre del prezzo ai distributori dei carburanti per i residenti nelle zone medesime;

m) previsione di misure atte a promuovere la partecipazione delle regioni e degli enti locali, anche attraverso società partecipate, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai progetti di esplorazione e di coltivazione degli idrocarburi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le modalità previsti dal presente articolo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

(Disposizioni finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio)

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 1.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 4.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 8.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 24.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 4.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 16.000 euro per chilometro quadrato».

Art. 4.

(Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta all'indirizzo e alla sorveglianza del medesimo Ministero, con l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali del sottosuolo, nonché di garantire la salute dei lavoratori nel settore e la sicurezza delle attività estrattive. Sono trasferite all'Agenzia le competenze e le risorse umane e strumentali degli uffici periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche e del Ministero dello sviluppo economico.

2. L'Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riguardo all'effettuazione di verifiche e di ispezioni relative alla sicurezza. Nella relazione l'Agenzia può segna-

lare l'opportunità di modifiche alla normativa di settore, soprattutto in relazione alle necessità di assicurare elevati standard di sicurezza per le attività estrattive. La relazione è trasmessa al Parlamento a cura del Ministro dello sviluppo economico.

3. L'Agenzia, articolata in una sede centrale e in sedi periferiche, gestisce e coordina i procedimenti di conferimento dei titoli minerari e i procedimenti autorizzativi relativi alla gestione delle attività minerarie, assicurando il raccordo delle attività procedurali degli organismi dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

a) gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte dai titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione;

b) organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, sicurezza di impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimento all'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma che in mare;

c) controllo e ottimizzazione della gestione tecnico-economica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e verifiche relative alla corrispondenza delle aliquote cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), punti 1 e 2;

d) coordinamento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi delle attività di competenza delle amministrazioni locali;

e) monitoraggio dei tempi di svolgimento dei procedimenti di cui alla lettera d) ed esercizio di poteri sostitutivi;

f) partecipazione ai programmi di gestione integrata delle emergenze rilevanti.

5. L'Agenzia è organizzata nelle seguenti aree di attività:

a) gestione risorse del sottosuolo: struttura organizzativa competente alla gestione delle procedure di conferimento dei titoli minerari ed alla gestione tecnico-amministrativa dei suddetti titoli, degli accordi e delle convenzioni;

b) gestione della sicurezza: struttura organizzativa di coordinamento, comprendente uffici periferici, competente allo svolgimento dell'attività ispettiva relativa alla produzione, alle verifiche, alla sicurezza degli impianti, ai collaudi, alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori, nonché all'applicazione delle norme di polizia mineraria, dei piani di sicurezza e dei piani di emergenza, in collaborazione con gli altri organismi dello Stato competenti.

6. Il direttore generale dell'Agenzia, scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualifi-

cazione e competenza nel settore, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione, le attività di vigilanza e dell'Agenzia, nonché il numero delle unità di personale ad essa adibito. Il suddetto personale deve comunque essere compatibile con le risorse finanziarie di cui al comma 12 del presente articolo.

8. Il compenso spettante al Direttore generale dell'Agenzia è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

9. Il direttore generale dell'Agenzia dura in carica cinque anni.

10. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli tecnici degli uffici periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico confluiscono nell'Agenzia, entro i limiti di cui al comma 12.

12. Agli oneri di esercizio dell'Agenzia si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, da definire con un decreto del Ministro dello sviluppo economico e comunque non superiore al sette per cento, del gettito derivante dalla riscossione delle aliquote di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f).

Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verifica dell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

Plenaria

228^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che allo scadere del termine sono stati presentati 5 emendamenti a firma del relatore Castro (vedi allegato della seduta del 1° giugno). Informa altresì che è già giunto il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti della 1^a commissione permanente, e che si attende il parere della Commissione bilancio.

Il relatore CASTRO (*PdL*) dà conto della *ratio* sottesa agli emendamenti da lui sottoscritti, precisando che essi originano da un'intesa *bipartisan* tra i componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2206) *Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pissicchio

(107) *THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave*

(147) *DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità*

(657) *BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 10 emendamenti a firma del relatore Zanoletti (vedi allegato della seduta del 1° giugno). Avverte altresì che è nel frattempo giunto il parere della 1^a Commissione permanente, non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 2.2, sul quale il parere è favorevole. Parere favorevole con osservazione è stato invece espresso dalla Commissione finanze, che ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che le modalità di copertura degli oneri finanziari sono destinate a produrre un incremento della pressione fiscale. Si è invece ancora in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti, frutto di un'intesa *bipartisan* conseguita in Commissione e finalizzata ad un miglioramento del testo del disegno di legge n. 2206, già approvato dalla Camera dei deputati e scelto dalla Commissione come testo base. Coglie altresì l'occasione per ringraziare nuovamente la senatrice Ghedini per il particolare contributo profuso nella fase di preparazione delle proposte emendative.

La senatrice GHEDINI (*PD*) ritiene che l'osservazione formulata dalla Commissione finanze non risulti attuale alla luce degli emendamenti predisposti. Ribadisce l'esigenza di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del testo, caldeggiando allo scopo il necessario parere della Commissione bilancio, considerato che il disegno di legge individuato come testo base venne votato all'unanimità dalla Camera dei deputati il 19 maggio del 2010.

Il presidente GIULIANO conviene con tali osservazioni, assicurando che solleciterà nuovamente il parere della Commissione bilancio, il cui ordine del giorno è peraltro particolarmente denso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2514) Deputato Antonino FOTI ed altri. – Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che allo scadere del termine sono stati presentati 29 emendamenti al disegno di legge (vedi allegato).

Il senatore CASTRO (*PdL*) illustra congiuntamente i propri emendamenti 4.1 e 5.1, che ha presentato per analoghe ragioni di natura metodologica. A proposito dell'articolo 4, nota che esso introduce significative forme di attenuazione degli obblighi di sicurezza sul lavoro per la particolare tipologia d'impresa cui il disegno di legge attiene, rilevando che certo non può pensarsi che esso intenda attutire il necessario *standard* di sicurezza, bensì che ci si trovi all'interno di uno *standard* comunque considerato di sicurezza assoluta. Ne deriverebbe una ammissione implicita di ridondanza di quei medesimi *standard* per imprese di analogo dimensionamento, anche sotto il profilo del fatturato, dandosi di conseguenza luogo ad un'ipotesi di concorrenza sleale. Analoghe considerazioni possono valere con riferimento all'articolo 5, ed in questa logica ha inteso presentare due proposte di emendamento soppressive di tali articoli. Poiché tuttavia non gli sfugge come siano in corso delicate valutazioni sugli strumenti finalizzati a dare stimolo e propulsione all'attività economica attraverso la cosiddetta «autoimprenditorialità», al fine di garantire un *iter* particolarmente spedito del provvedimento, anticipa la propria disponibilità al ritiro dei predetti emendamenti. In tal caso riterrebbe però necessaria la presentazione di un ordine del giorno contenente una esplicita previsione di valutazione dell'impatto in tema di infortuni che si siano così verificati nel periodo di riferimento. Accede a questa impostazione unicamente nella considerazione della perimetrazione temporale del provvedimento, riferita al 2012.

Il presidente GIULIANO prende atto delle considerazioni del senatore Castro, ricordando che lo stesso giudice costituzionale ritiene che la perimetrazione temporale giustifichi diversità di trattamento rispetto alle regole di carattere generale.

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) si riserva di esprimere il proprio parere sul complesso degli emendamenti, che ha acquisito solo da po-

chi minuti, evidenziando il rilievo specifico delle finalità cui l'iniziativa legislativa è volta.

Anche le senatrici GHEDINI (*PD*) e CARLINO (*IdV*) si riservano di illustrare gli emendamenti sottoscritti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle conseguenze occupazionali derivanti dagli effetti della crisi economico-finanziaria

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi il 17 maggio scorso, si era sviluppato un breve dibattito sulla possibilità di approfondire la tematica delle prospettive occupazionali derivanti dalla crisi finanziaria. In tale sede, i senatori Castro, Passoni e Carlino avevano avanzato l'ipotesi di ascoltare i maggiori rappresentanti del settore industriale italiano (Federmeccanica, Fincantieri, Finmeccanica, FIAT, Federtessile, ANCE, Federchimica, Federdistribuzione) e le organizzazioni sindacali più rappresentative.

La Commissione conviene sulla proposta di indagine conoscitiva, nei termini testé illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che procederà pertanto a inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione, riservandosi comunque di integrare il programma delle audizioni oggi approvato sulla base di ulteriori elementi che dovessero successivamente emergere.

SULLA RIPRESA DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 784, 1405, 1718 E 1980

La senatrice GHEDINI (*PD*) ricorda che nella seduta del 15 marzo scorso il senatore Morra, relatore dei disegni di legge nn. 784, 1405, 1718 e 1980, aveva annunciato che il 7 marzo era stato siglato al Ministero del lavoro da tutte le parti sociali un avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro e che allo scopo sarebbe stato attivato un tavolo tecnico, chiamato a concludere i propri lavori entro 90 giorni. Nel frattempo veniva sospeso l'esame congiunto dei provvedimenti. Essendo decorso tale termine, sollecita indicazioni in ordine agli esiti di tale procedura, chiedendo l'inserimento dei disegni di legge nel prossimo ordine del giorno della Commissione.

Il presidente GIULIANO assicura che informerà il relatore di tale sollecitazione, anche ai fini di una tempestiva ripresa dell'esame congiunto delle iniziative legislative in questione.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2514**Art. 1.****1.1**

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. In via straordinaria, per gli anni 2011 e 2012, è riconosciuta una somma, liquidata in un'unica soluzione, pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali abbiano conseguito nell'anno 2010 un reddito inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 3.

3. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

4. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari».

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 1 e 2» con le seguenti: «dell'articolo 2».

1.2

CARLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1 In via straordinaria, per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta una somma, liquidata in un'unica soluzione, pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali abbiano conseguito nell'anno 2011 un reddito inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.

2. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

3. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari».

1.3

CARLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari al 75 per cento».

1.4

TREU, GHEDINI

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

«9. Nei casi di cessazione di attività per crisi di mercato, come accertate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico predispongono, a favore dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, interventi di assistenza rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato.

9-bis. Nei casi di cui al comma 9, i medesimi soggetti possono essere ammessi ai prestiti agevolati di cui al comma *9-ter*.

9-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo *8-bis*, possono essere erogati prestiti agevolati a sostegno dei processi di riconversione e di riorganizzazione, sulla base di piani predisposti dai soggetti di cui al comma 9, valutati secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.

9-quater. Ai prestiti erogati ai sensi del comma *9-ter* è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

9-quinquies. Le agevolazioni di cui al comma *9-ter* sono riconosciute prioritariamente alle attività produttive e professionali riguardanti nuovi settori di mercato anche internazionali, servizi di prossimità e di cura dell'ambiente, settori ad alto contenuto tecnologico e alla ricerca.

9-sexies. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo *8-bis*, possono essere altresì erogati, in caso di crisi di mercato accertate secondo le modalità del comma 9, sostegni economici in forma di somme forfetarie una tantum a fondo perduto, secondo importi e condizioni stabiliti con apposito decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, sentite le categorie interessate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per la promozione e per la tutela del lavoro autonomo)

1. Ai fini del finanziamento degli incentivi statali per la promozione e la tutela del lavoro autonomo e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziato nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il "Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo", iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Il Fondo è disciplinato con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 3.

3. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

4. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari».

1.0.1

GHEDINI, PASSONI, TREU, BLAZINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 247 del 2007, come modificati dall'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta, nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione, pari all'80 per cento del reddito percepito l'anno precedente, e comunque non superiore a 12.000 euro, ai lavoratori

e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- a) abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito lordo non superiore a 24.000 euro e non inferiore a 2.000 euro;
- b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
- c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- d) abbiano sottoscritto un contratto di servizio con i Centri per l'impiego».

Art. 2.

2.1

CARLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 25 per cento» con le seguenti: «pari al 50 per cento».

2.0.1

FINOCCHIARO, GHEDINI, BERTUZZI, BUBBICO, LIVI BACCI, PIGNEDOLI, ADRAGNA, BLAZINA, TREU, PASSONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo)

1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a trentacinque anni di età che non siano già titolari o soci di altre società e da disoccupati di lungo periodo, come individuati dal regolamento di cui al comma 4, sono esentate dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dell'1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

7. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 6, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

8. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 6, propone ogni anno, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

2.0.2

FINOCCHIARO, GHEDINI, BERTUZZI, BUBBICO, LIVI BACCI, PIGNEDOLI, ADRAGNA, BLAZINA, TREU, PASSONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito all'iniziativa imprenditoriale dei giovani)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assicurazione del credito a valere sul Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa nella misura del 100 per cento, limitatamente ai seguenti soggetti:

a) imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore a trentacinque anni e non sia già titolare d'impresa, socio o detentore di partecipazioni al capitale di altre società;

b) società cooperative o di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani in età non superiore a trentacinque anni che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società;

c) società di capitali, le cui quote di partecipazione spettino per almeno due terzi a giovani in età non superiore a trentacinque anni, che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società, e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i due terzi da giovani fino a trentacinque anni di età.

2. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di richiesta dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo centrale di garanzia è rifinanziato a decorrere dall'anno 2011 per un ammontare pari a 75 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a

pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle auto vetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e)* presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.0.3

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è rifinanziato per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e)* presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.0.4

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di incentivare la costituzione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, alla società Italia Lavoro Spa è assegnato un fondo di 15

milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. La società Italia Lavoro è autorizzata a concedere, sino alla concorrenza di 15 milioni di euro, ai soggetti di cui all'articolo 1 che ne facciano domanda, prestiti d'onore di un ammontare massimo di 10 mila euro. I prestiti a tasso zero sono rimborsabili in 36 mensilità a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla erogazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e)* presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.0.5

CARLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di incentivare la costituzione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, alla società Italia Lavoro Spa è assegnato un fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. La società Italia Lavoro è autorizzata a concedere, sino alla concorrenza di 15 milioni di euro, ai soggetti di cui all'articolo 1 che ne facciano domanda, prestiti d'onore di un ammontare massimo di 10 mila euro. I prestiti a tasso zero sono rimborsabili in 36 mensilità a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla erogazione.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

2.0.6

CARLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è rifinanziato per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

Art. 3.**3.0.1**

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, PASSONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Sostegno alla ricerca e all'innovazione)*

1. Una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è annualmente destinata al finanziamento di programmi di sviluppo e innovazione promossi dai soggetti che svolgono in forma abituale e a titolo oneroso prestazioni di opera o di servizio, anche intellettuale, con apporto prevalentemente personale, al di fuori di vincoli di subordinazione e di organizzazione altrui.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8-bis possono essere finanziate, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, le seguenti attività:

a) operazioni di acquisto di macchine, di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329;

b) prestazioni di garanzie per l'accesso al credito ovvero operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in correlazione alla presentazione di programmi di sviluppo e innovazione;

c) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata e le associazioni di categoria, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, riconoscendo priorità ai progetti di ricerca e innovazione presentati secondo forme associative concordate fra lavoratori autonomi. A tal fine gli enti di ricerca pubblici e le strutture pubbliche centrali e locali competenti, predispongono servizi di informazione diretti a favorire l'incontro fra domanda e offerta di innovazione e promuovono la diffusione di intese tra lavoratori autonomi e imprese».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per la promozione e per la tutela del lavoro autonomo)

1. Ai fini del finanziamento degli incentivi statali per la promozione e la tutela del lavoro autonomo e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziare nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il "Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo", iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Il Fondo è disciplinato con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 3.

3. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

4. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari».

3.0.2

TREU, GHEDINI, ARMATO, BLAZINA, FIORONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Promozione del lavoro autonomo femminile)

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa e alle attività di lavoro autonomo:

a) l'articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

''Art. 45. - (*Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale*). - 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, è accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati: a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati; b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente'';

b) l'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 54. - (*Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile*). - 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e micro imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste''.

2. A decorrere dall'anno 2010, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti riconosciuti ai sensi del Capo I del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono assegnate al «Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile», di cui al citato articolo 54.

4. A decorrere dall'anno 2010, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento delle attività di piccola e microimpresa avviate da donne.

5. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 8-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per la promozione e per la tutela del lavoro autonomo)

1. Ai fini del finanziamento degli incentivi statali per la promozione e la tutela del lavoro autonomo e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziato nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito

il "Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo", iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Il Fondo è disciplinato con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse di cui al comma 3.

3. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.

4. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 3, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari».

3.0.3

SANGALLI, GHEDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Sostegno alle iniziative di investimento informale
nel capitale di rischio delle imprese)*

1. I soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, detraggono il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, mediante meccanismi automatici di agevolazione fiscale mediante credito d'imposta, bonus fiscale o *voucher*.

2. I soggetti di cui al comma 1 operano nella buona costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori o agli imprenditori in difficoltà, proponendo idee, prodotti e servizi innovativi e supportando tale azione con il capitale di rischio di cui al comma 1.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è messo esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; *e)* presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

3.0.4

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Credito d'imposta per gli investimenti nella formazione dei lavoratori)*

1. A decorrere dall'anno 2011, ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per finanziare la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi di carattere formativo certificati da organismi accreditati, orientati all'accrescimento di conoscenze e competenze professionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nella misura massima del 75 per cento delle spese sostenute per la formazione di lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, svolta nel periodo compreso tra l'inizio del rapporto e i ventiquattro mesi successivi alla sua conclusione, ove, entro tale termine, venga stipulato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le stesse parti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione

siciliana; e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

3.0.5

GHEDINI, PASSONI, TREU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incentivo fiscale alle assunzioni a tempo indeterminato)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, alle società di capitali, alle società di persone, alle società cooperative, alle persone fisiche, alle società semplici e a quelle ad esse equiparate, agli esercenti arti e professioni, ai produttori agricoli titolari di reddito agrario nonché agli enti privati e società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa la detrazione dall'importo dovuto per IRAP della somma di euro 1.000 per ogni nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato nel relativo periodo di imposta.

2. Dall'applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 sono esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

3. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti fino ad un limite massimo annuo di spesa complessiva pari a 50 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e vice ministri; c) sottosegretari di Stato; d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle auto vetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Art. 4.

4.1

CASTRO

Sopprimere l'articolo.

4.2

CARLINO

Sopprimere l'articolo.

4.3

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Sopprimere l'articolo.

Art. 5.

5.1

CASTRO

Sopprimere l'articolo.

5.2

CARLINO

Sopprimere l'articolo.

5.3

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Sopprimere l'articolo.

5.4

ALICATA, ORSI

Sopprimere i commi 1 e 2.

Art. 6.

6.1

CARLINO

*Al comma 4, sostituire le parole: «superiore a tre» con le seguenti:
«superiore a nove».*

6.2

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Al comma 4, sostituire le parole: «superiore a tre» con le seguenti:
«superiore a nove».*

Art. 7.

7.1

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Sopprimere l'articolo.

7.2

CARLINO

Sopprimere l'articolo.

7.3

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Sopprimere il comma 2.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

Plenaria

270^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,05.

AFFARE ASSEGNATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» (Atto comunitario n. 560)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XXIV, n. 22*)

Riprende l'esame dell'affare assegnato in titolo, sospeso nella seduta del 1^o giugno scorso.

Poiché non vi sono interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

In qualità di relatore, illustra lo schema di risoluzione riportato in allegato al resoconto della seduta odierna, i cui contenuti sono stati anticipati in sede di relazione iniziale.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione (*Doc. XXIV, n. 22*) è posto ai voti e quindi approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2644) ANDRIA ed altri. – Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore NESSA (*PdL*), illustra il provvedimento in titolo che trae origine dalla constatazione della rilevanza e della delicatezza ri-

vestite in Italia dal tema della prevenzione del rischio idrogeologico e mira a riordinare e rafforzare la filiera istituzionale delle competenze relative a tale prevenzione, al fine sia di dare concreta effettività agli obblighi di legge vigenti che di sostenere, anche finanziariamente, gli enti territoriali coinvolti.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che, nell'esercizio delle rispettive competenze, ciascun ente territoriale è tenuto ad adottare gli strumenti conoscitivi e le procedure idonei alla verifica periodica del rispetto, da parte degli enti ricompresi nel territorio di sua competenza, delle disposizioni vigenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, con specifico riguardo all'ottemperanza agli obblighi di legge essenziali per il pieno ed efficace esercizio delle rispettive competenze. Sempre l'articolo 1 dispone che, in caso di riscontrata inadempienza, parziale o totale, l'ente territoriale è tenuto ad informarne sollecitamente il competente Comitato operativo permanente, di cui all'articolo 2. Quest'ultimo, valutata la sussistenza di un pericolo, anche potenziale, per la salute e l'incolumità pubblica direttamente derivante dall'inadempienza segnalata, ne informa immediatamente il Governo, ai fini del conferimento di un mandato commissariale ovvero dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. L'articolo 2 istituisce un Comitato operativo permanente (COP) per ciascuna Regione – presieduto dal presidente della Regione e formato dai rappresentanti degli enti locali, degli uffici territoriali del Governo e delle altre autorità competenti in materia di difesa del suolo e protezione civile. Il COP individua le aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato, controlla l'ottemperanza di ciascun organo o ente territoriale agli obblighi di legge, accerta l'effettiva adozione dei piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico, organizza la costituzione dei presidi idrogeologici permanenti, individua le aree per le quali la sussistenza di attività agricole deve ritenersi un rilevante presidio manutentivo del territorio in funzione di prevenzione, segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, al fine dell'adozione dei piani straordinari e in caso di calamità naturale, predisporre i programmi relativi alle azioni di competenza di ciascun soggetto istituzionale. L'articolo 3 istituisce i presidi idrogeologici permanenti per ciascuna area a rischio idrogeologico e idraulico elevato o molto elevato con funzioni di monitoraggio, di organizzazione dei servizi di contrasto, di supporto tecnico ai comuni. L'articolo 4 prevede la presenza in ogni Regione di un ufficio geologico quale organo volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali. L'articolo 5 impone la predisposizione, ove non sia già accaduto, dei piani urgenti di emergenza per le aree a rischio idrogeologico. I piani urgenti di emergenza nazionale e regionale individuano le modalità e le forme di coordinamento operativo a livello, rispettivamente, interregionale e sub-regionale, in modo da assicurare, in caso di necessità, la tempestiva,

coordinata ed efficace attivazione di tutti gli organi istituzionalmente preposti al presidio territoriale. L'articolo 6 prevede che le Regioni individuino incentivi in favore dei proprietari di attività produttive e di abitazioni private per l'adeguamento delle infrastrutture ovvero per la loro ri-localizzazione fuori dall'area a rischio. L'articolo 7 prevede incentivazioni fiscali per interventi edilizi di prevenzione e mitigazione del rischio, mentre l'articolo 8 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mitigazione del rischio idrogeologico, con una dotazione complessiva di 1.000 milioni di euro per il triennio 2011-2013. Indubbiamente il provvedimento in esame presenta il pregio di prospettare una serie di misure ordinamentali e di incentivazione volte a rafforzare l'azione di prevenzione del rischio idrogeologico, che come è noto riveste una particolare intensità e diffusione in Italia. La discussione in Commissione consentirà di approfondire i contenuti di queste misure. In questa sede, l'aspetto più delicato della normativa recata dal disegno di legge sembra essere quello del suo coordinamento rispettivamente con la legge sulla protezione civile e con la normativa sulla prevenzione del rischio idrogeologico, anche con riferimento ai commissari straordinari istituiti con l'articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.

Prima dell'avvio della discussione generale il senatore DELLA SETA (PD) interviene per far presente la necessità di un ciclo di audizioni sul tema del contrasto al rischio idrogeologico, che preveda anche l'intervento del Ministro dell'ambiente per conoscere le finalizzazioni degli stanziamenti, che in origine ammontavano ad un miliardo di euro, destinati a far fronte alle situazioni di immediata emergenza presenti sul territorio nazionale.

Il senatore ANDRIA (PD) interviene incidentalmente per rilevare l'opportunità di audire anche i rappresentanti dell'Ordine nazionale dei geologi e di quello degli ingegneri, nonché i rappresentanti del Consorzio interuniversitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi (C.U.GR.I.).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM (2010) 623 definitivo) (n. 68)

(Osservazioni alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 giugno scorso.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore, senatore Orsi, a redigere osservazioni favorevoli con il richiamo alla necessità di un sostegno comunitario più incisivo sotto il profilo finanziario al fine di sostenere concretamente l'attuazione nazionale delle politiche ambientali perseguite nell'ambito dell'Unione europea.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO

La 13^a Commissione, territorio, ambiente, beni ambientali,

premessi che:

la Comunicazione «*Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi*» (COM (2010) 560), che la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio in data 12 ottobre 2010, contiene alcune proposte concrete in vista della definizione di un quadro normativo unitario europeo in grado di conseguire:

- a) l'armonizzazione e l'unificazione delle regolazioni vigenti;
- b) l'individuazione di alcune prescrizioni essenziali per lo svolgimento delle attività, anche sul piano dei requisiti di base richiesti in termini di capacità tecniche e finanziarie;
- c) il rafforzamento dei controlli, anche ispettivi, per la prevenzione degli incidenti, anche mediante il rafforzamento della legislazione per la sicurezza;
- d) la specifica previsione del danno ambientale alle acque marine;
- e) la responsabilizzazione del sistema industriale in termini di autoregolamentazione, sia mediante la stesura di piani d'azione delle singole industrie interessate, possibilmente accessibili al pubblico, sia mediante la creazione di strutture in grado di reagire rapidamente in caso di incidenti;
- f) l'armonizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
- g) il rafforzamento del sistema europeo d'intervento di risposta in caso di incidenti rilevanti;
- h) lo sviluppo di tutti gli strumenti internazionali, anche regionali, che mirino a conseguire più elevati livelli di sicurezza degli impianti *offshore* (in tale ambito è presente un espresso richiamo al «rilancio, in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati, delle procedure per far entrare in vigore il Protocollo *offshore* della Convenzione di Barcellona»);
- i) lo sviluppo di relazioni e iniziative congiunte con i Paesi terzi interessati a conseguire più elevati livelli di tutela e sicurezza in rapporto alle attività *offshore*;

considerato che:

alla Comunicazione della Commissione europea deve essere riconosciuto il merito di aver rilevato l'oggettiva esistenza del problema della pericolosità delle attività *offshore* e di aver evidenziato la necessità di un

intervento coordinato dei Paesi europei che valga ad assicurare condizioni di maggiore sicurezza nello svolgimento di tali attività;

ritenuto:

che le indicazioni contenute nella Comunicazione risultano, peraltro, assolutamente insufficienti a creare una situazione di completa protezione del Mediterraneo rispetto al rischio di una catastrofe ambientale. Difatti, la Comunicazione, da un lato, si limita a prevedere il miglioramento delle attività estrattive già in corso e, dall'altro, non contiene alcun riferimento alle pur largamente attese ed auspiccate nuove regole destinate a limitare le nuove concessioni per l'estrazione *offshore* di idrocarburi, né introduce il concetto, da più parti auspicato, di normativa di riferimento speciale per il Mediterraneo;

che appare indispensabile compiere uno sforzo normativo e di negoziazione internazionale ben più ambizioso ed impegnativo perché pienamente rispondente all'urgente necessità di apprestare un efficace strumento di prevenzione di catastrofi ambientali nelle acque del Mediterraneo. Tale azione deve avvenire principalmente su iniziativa dell'Unione europea e dell'Unione per il Mediterraneo perché possa coinvolgere con efficacia normativa tutti i Paesi a quest'ultima aderenti;

impegna il Governo:

a farsi attivo promotore, in sede di Unione europea e di Unione per il Mediterraneo e in ogni altra sede internazionale, della collaborazione tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo in vista della creazione di un sistema condiviso di regole, limitazioni e divieti, in grado di porsi come patrimonio normativo e come parte integrante di quel Codice del Mediterraneo della cui elaborazione da tempo si rileva la necessità;

a promuovere in particolare lo sviluppo di relazioni e iniziative congiunte con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo finalizzate alla realizzazione di adeguati livelli di tutela e sicurezza in rapporto alle attività *offshore*;

ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del Protocollo per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo (*Offshore*) e ad operare per far sì che l'attuazione del Protocollo medesimo sia riconosciuta come priorità nell'attività della Convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013;

ad attivarsi nelle diverse sedi internazionali, comunitarie e nazionali per la modifica del regime giuridico delle responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i danni ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi destinatari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto via mare di sostanze inquinanti o pericolose.

In particolare appare indispensabile prevedere l'obbligatorietà della copertura assicurativa contro il danno ambientale anche a carico della società proprietaria o destinataria del carico;

a svolgere, in tutte le sedi europee ed internazionali, una convinta azione finalizzata a far sì che tutti i porti del Mediterraneo si dotino di strutture atte a ricevere gli idrocarburi residui e le acque di lavaggio o di sentina, così da evitare che gli stessi siano versati in mare.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 15 giugno 2011

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

64^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (n. COM (2011) 245 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (n. COM (2011) 288 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 15 giugno 2011

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Antonio Papisca, docente di Tutela internazionale dei diritti umani e di Organizzazione internazionale dei diritti umani e della pace nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova, la dottoressa Carola Carrazzone, portavoce del Comitato promozione e protezione dei diritti umani e il dottor Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di organizzazioni non governative e della società civile sull'elezione dell'Italia nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'8 giugno scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO, dopo aver ringraziato le personalità presenti, rappresentanti di organizzazioni non governative e della società civile impegnati nel campo della promozione e protezione dei diritti umani, ricorda che in questi giorni ricorrono due eventi di grande importanza: l'inizio del nuovo mandato per l'Italia come membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e la discussione in sede parlamentare del disegno di legge che istituisce la Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani. Si tratta dunque di due eventi che offrono un'importante occasione per discutere e riflettere sullo stato della situazione dei diritti umani in Italia ad un anno di distanza dalla *Universal Periodic Review* del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Il professor Antonio PAPISCA, docente di Tutela internazionale dei diritti umani e di Organizzazione internazionale dei diritti umani e della pace nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova, evidenzia come la tematica della protezione dei diritti umani si stia ormai sviluppando in modo organico e costituisca un tema di grande rilievo. È però altresì importante adottare un approccio «glocale», vale a dire globale e locale al contempo, in quanto la materia dei diritti umani coinvolge tanto le istituzioni e organizzazioni sovranazionali che quelle sub-nazionali.

Va sottolineata anche la dimensione «culturale» dei diritti umani. Vanno quindi ricordate le iniziative italiane in questa direzione. È questo il caso del Seminario internazionale sulla libertà di religione, organizzato a Fiesole presso l'Istituto Universitario Europeo. L'evento, nato da un'iniziativa congiunta dei ministri degli esteri di Italia e Spagna, ha affrontato tematiche legate alla libertà di religione, alla lotta contro ogni forma di discriminazione ed intolleranza religiosa e alla promozione del dialogo e della riconciliazione tra le diverse comunità.

Il problema è piuttosto quello di inserire queste differenti iniziative all'interno di una cornice unica, coordinata ed organica che favorisca altresì la traduzione in fatti di quanto viene elaborato in queste sedi. Per quanto riguarda la futura Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani, uno dei suoi compiti principali dovrebbe essere rappresentato dalla necessità di promuovere la cultura dei diritti umani con programmi appositi che possano essere di sostegno alle università ed al mondo scolastico.

La dottoressa Carola CARAZZONE, portavoce del Comitato promozione e protezione dei diritti umani, una rete di 83 associazioni e ONG italiane che lavorano nel campo dei diritti umani, sottolinea in primo luogo l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato, che costituisce un punto di riferimento essenziale per tutte le ONG ed associazioni che operano in questo ambito, specialmente in considerazione dell'assenza in Italia di una Commissione indipendente sui diritti umani, la cui istituzione ci si augura possa avvenire in tempi brevi.

L'elezione dell'Italia a membro del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite costituisce un impegno importante per il nostro paese. Sono tre le direttrici su cui si dovrebbe muovere l'Italia nel corso del suo mandato: la protezione e promozione dei diritti umani nel mondo; la protezione e promozione dei diritti umani a livello regionale europeo; e la protezione e promozione dei diritti umani a livello nazionale.

Nella Nota Verbale presentata dall'Italia per l'elezione al Consiglio Diritti Umani, sono stati sottoscritti importanti impegni, con grande attenzione alla tutela dei diritti umani a livello mondiale. Ciò che bisogna evitare è che si trascurino gli aspetti nazionali legati alla promozione e protezione dei diritti umani, cosa che determinerebbe una situazione di *double standard* che minerebbe, la credibilità dell'Italia come membro del Consiglio Diritti Umani così come l'attività del Consiglio stesso.

Con riferimento al processo di Revisione Periodica Universale, va ricordato come questo costituisca un'occasione unica di riflessione e condivisione e contribuisca a instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni nel campo della promozione e protezione dei diritti umani in Italia.

In tal senso si ritiene che la traduzione in lingua italiana dei documenti fondamentali della UPR costituirebbe un contributo importante al processo di Revisione Periodica Universale.

La traduzione in lingua italiana è d'altra parte una condizione essenziale per la diffusione e divulgazione dei contenuti della Revisione Periodica Universale presso l'opinione pubblica italiana al fine di innescare un processo partecipativo ed inclusivo di monitoraggio e attuazione delle raccomandazioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Il dottor Riccardo NOURY, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, esprime soddisfazione per l'elezione italiana al Consiglio dei Diritti Umani di Ginevra ma rileva altresì che l'Italia riuscirà ad adempiere bene a questo ruolo solo recependo tutte le raccomandazioni che le sono state rivolte nel rapporto conclusivo UPR. Quindi dovrà non solo dare attuazione interna alle norme del Trattato sulla Corte penale internazionale, ma anche provvedere alla ratifica degli strumenti in materia di protezione dei diritti umani, già esistenti nell'ordinamento internazionale, quali, ad esempio, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che consentirebbe a singole persone di rivolgersi al Comitato delle Nazioni Unite sui

diritti economici, sociali e culturali in caso di violazione dei propri diritti, il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o punizioni crudeli, inumani e degradanti.

Quanto al tema della tortura, un altro grave *vulnus* del sistema italiano è l'assenza di una norma nel codice penale che definisca reato la tortura. Si tratta di un elemento assai pericoloso in quanto rischia di togliere gravità alla tortura. Sarebbe auspicabile riaprire una discussione in sede legislativa su questo tema in occasione del decimo anniversario dei fatti di Genova del 2001.

Inoltre dovrebbe essere garantita l'assistenza del nostro paese alle procedure speciali di monitoraggio attivate dalle Nazioni Unite. Dal 2009 dovrebbe avere luogo una missione in tema di libertà di opinione e di espressione che stenta però a prendere corpo.

Infine non si può che esprimere apprezzamento per la prossima istituzione di una Commissione nazionale indipendente per i diritti umani, ma, al contempo, deve essere sottolineata l'importanza di andare oltre la mera istituzione di questo nuovo organismo, continuando a portare avanti iniziative che implementino la tutela dei diritti umani in Italia e nel mondo.

Prendono quindi la parola i senatori DELLA SETA (*PD*), FLERES (*PdL*) e DI GIOVAN PAOLO (*PD*) per rivolgere domande e fare osservazioni.

A tutti rispondono la dottoressa CARAZZONE e il dottor NOURY.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite e i senatori presenti al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 15 giugno 2011

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
FIRRARELLO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Gabriele Uselli, direttore centrale della Direzione Centrale Pensioni dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), accompagnato dal dottor Salvatore Ponticelli e dal dottor Massimo Colitti, dirigenti della Direzione Centrale Pensioni del medesimo Istituto.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FIRRARELLO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta la trasmissione radiofonica della seduta, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

Riprende l'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero sospesa nella seduta del 6 aprile scorso.

Il presidente FIRRARELLO dà il benvenuto ai rappresentanti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

Fa presente che l'odierna audizione consente di affrontare il tema, particolarmente sentito tra le collettività di italiani residenti all'estero, della corresponsione dei trattamenti pensionistici. Vi sono infatti numerosi cittadini italiani titolari del diritto alla pensione che vivono in differenti contesti nei diversi continenti e ricevono l'erogazione della pensione. In molti casi si tratta della principale fonte di reddito e di sussistenza, ragioni per cui l'esattezza e la tempestività della corresponsione assumono un rilievo determinante.

Nel corso delle missioni che delegazioni del Comitato hanno svolto in tutte le aree continentali in occasione delle riunioni del Consiglio Generale degli italiani all'estero e negli incontri diretti con le comunità, la tematica dell'erogazione delle pensioni è sempre stata toccata.

I profili di più stringente attualità riguardano il recente invio contestuale ai CUD delle richieste di dichiarazioni dei redditi, gli accertamenti posti in essere dall'INPS sull'esistenza in vita del pensionato e la procedura in corso di ripetizione dei pagamenti indebiti. Ulteriori segnalazioni hanno riguardato un'istanza di semplificazione della modulistica e dei canali di accesso diretto dall'estero agli uffici dell'INPS.

Vi sono poi le peculiarità del sistema di pagamento per il tramite del canale bancario e del cambio di valuta.

Fa infine riferimento all'erogazione dell'assegno sociale attualmente spettante ai cittadini italiani che abbiano compiuto 65 anni che versino in condizioni di indigenza e che risiedano effettivamente e abitualmente in Italia; dal 1° gennaio 2009 è corrisposto a condizione che gli aventi diritto abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. È presentatore del disegno di legge n. 2345 che tende ad estendere l'erogazione dell'assegno sociale per un triennio ai cittadini nati in Italia e residenti all'estero nonché, a partire dal successivo triennio, ai loro figli, qualora in possesso dei requisiti reddituali previsti e previa verifica della conoscenza della lingua italiana. La proposta mira ad eliminare una sperequazione per i cittadini italiani residenti in Italia ovvero all'estero a parità di requisiti.

Cede quindi la parola ai rappresentanti dell'INPS.

Il dottor USELLI, direttore centrale della Direzione Centrale Pensioni, illustra in premessa le attività svolte in generale dall'Istituto che riguardano essenzialmente il pagamento delle prestazioni pensionistiche e assistenziali.

Per quanto concerne specificamente il settore delle pensioni per i cittadini italiani residenti all'estero, si è verificata una progressiva semplificazione con il passaggio dal 2007 ad un sistema che vede un unico istituto bancario come interlocutore. Dal 2011 si verificherà una nuova assegnazione. I soggetti titolari sono situati in oltre 130 Paesi. Tutte le modalità di pagamento sono previste e ammesse. Il presupposto per l'erogazione è quello dell'accertamento dell'esistenza in vita del pensionato, secondo

quanto previsto dal contratto di affidamento per i pagamenti; peraltro, da due anni sono state introdotte disposizioni per cui in assenza della produzione di un valido certificato, il pagamento potrà essere effettuato solamente in contanti e recandosi personalmente allo sportello. Ciò consente tuttavia di evitare la totale sospensione dei pagamenti.

Informa altresì che sono in corso due contestuali operazioni di accertamento dei redditi, l'una riferita all'anno 2009 e l'altra relativa all'anno 2010. Gli accertamenti si svolgono con l'invio agli aventi diritto, contestualmente al CUD, di un modello per la dichiarazione del reddito e di un modulo per le detrazioni. Il tasso di reinvio della documentazione per i redditi dell'anno 2009 può considerarsi soddisfacente. In mancanza delle certificazioni sul reddito, verranno sospese le prestazioni ad esso legate. La rete consolare e i patronati stanno collaborando fattivamente.

Ricorda peraltro che per quanto riguarda l'Unione europea, sono stati adottati dei regolamenti comunitari in materia di prestazioni pensionistiche e di rapporti tra enti pensionistici che prevedono una notevole semplificazione amministrativa, che avverrà progressivamente solo per via telematica, oltre ad una cooperazione che prevede lo scambio di informazioni.

Si sofferma infine sul tema dell'assegno sociale, facendo presente che l'Istituto non può che applicare la normativa vigente che attribuisce tali prestazioni assistenziali solo ai residenti in Italia.

Il dottor Massimo COLITTI, dirigente dell'Area «Normativa e contenzioso amministrativo convenzioni internazionali regime UE», fornisce ulteriori ragguagli sulle novità introdotte dalla recente normativa comunitaria sulle comunicazioni per via telematica tra gli enti pensionistici, in un'ottica di progressiva eliminazione di ogni trasmissione cartacea. Il sistema italiano si incentra su quattro riferimenti costituiti a seconda del tipo di prestazione dall'INAIL, dal Ministero della Salute, dall'INPDAP e dall'INPS.

Informa altresì che l'obiettivo di velocizzazione delle procedure e di diffusione della conoscenza viene perseguito anche mediante un apposito *link* sul sito *internet* dell'Istituto dedicato ai lavoratori migranti.

Il dottor Salvatore PONTICELLI, vice Direttore dell'Area «Attività internazionale», chiarisce che la semplificazione burocratica passerà attraverso l'istituzione di un sistema telematico, pur tenendo conto della necessità di adottare dei formulari *standard* che vengono stabiliti d'intesa con i singoli Stati stranieri ove i pensionati italiani risiedono. Peraltro, ulteriori iniziative per agevolare gli oneri di comunicazione a carico degli utenti sono quelle che incrementano le sinergie con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'interno – soprattutto per quanto concerne l'anagrafe degli italiani residenti all'estero – onde acquisire informazioni da tali soggetti istituzionali.

Informa che un'ottima collaborazione è da sempre in corso soprattutto con le istituzioni tedesche e che tale modello incentrato sulle comu-

nicazioni telematiche è in un qualche modo precursore della nuova normativa comunitaria.

Fa presente che l'obiettivo comune è quello di prevenire inesattezze e pagamenti indebiti. La stessa campagna di accertamento dei redditi ha tale precisa finalità.

Il senatore MICHELONI (*PD*) chiede chiarimenti sulla platea dei destinatari degli accertamenti di esistenza in vita, sull'entità dei pagamenti indebiti oggetto di verifica e sulla percentuale degli stessi attribuibili ad erronee quantificazioni dell'Istituto, nonché sui destinatari del sito per i lavoratori migranti.

Il dottor PONTICELLI chiarisce che i destinatari degli accertamenti di esistenza in vita sono tutti coloro che non hanno effettuato comunicazioni successivamente al settembre del 2010. Informa peraltro che consolati e patronati stanno assistendo i pensionati italiani all'estero e che le banche concessionarie hanno attivato specifici canali informativi.

Il dottor USELLI specifica a sua volta che l'accertamento dell'esistenza in vita si rende necessario per il grave ritardo che normalmente si verifica nelle comunicazioni dei decessi.

Quanto ai pagamenti indebiti, sono in corso di elaborazione i dati relativi al 2009; si tratta in gran parte di errori connessi a comunicazioni imprecise da parte del pensionato e quindi non imputabili all'Istituto.

Il dottor PONTICELLI fa presente che la causale degli indebiti può essere accertata solo a seguito dell'esame delle pratiche; ove peraltro si riscontri un comportamento imputabile all'Istituto, non viene effettuata alcuna ripetizione.

Il dottor COLITTI fa presente che il sito dedicato ai lavoratori migranti è attivo dalla fine del 2010 e si indirizza sia agli stranieri immigrati in Italia che agli italiani emigranti. Esso contiene una serie di informazioni aggiornate sulla normativa italiana, straniera e sulle norme internazionali ad esempio sulle doppie imposizioni. Vi è un'area dedicata alle pensioni per i cittadini italiani all'estero.

Il senatore MICHELONI (*PD*) chiede delucidazioni sulle operazioni di richiesta di certificazione dell'esistenza in vita e, in particolare, se esse si siano rese necessarie a causa di mancate comunicazioni da parte della rete consolare e dei patronati.

Quanto ai pagamenti indebiti, ritiene estremamente utile conoscere il dato dell'ammontare degli stessi non appena disponibile, a fronte di varie ipotesi di sanatoria che erano state già prospettate.

Riferisce peraltro su di uno spiacevole episodio che si è verificato in Svizzera ove un programma di informazione televisiva ha svolto un'in-

chiesta sulle pensioni dei cittadini italiani, con pesanti attribuzioni a carico dello Stato italiano e dell'INPS.

Il dottor USELLI riferisce di essere a conoscenza di quanto avvenuto in Svizzera e che l'Istituto sta valutando come procedere. Quanto agli oneri di comunicazione a carico dei pensionati, ribadisce l'impegno dell'Istituto ad acquisire d'ufficio informazioni presso i Dicasteri degli esteri e dell'interno, onde alleggerire le richieste rivolte agli aventi diritto.

Il dottor PONTICELLI chiarisce che le dichiarazioni di esistenza in vita sono indispensabili poiché il canale bancario che effettua i pagamenti è vincolato a detti accertamenti per procedere alle corresponsioni. Peraltro, il fatto di avvalersi di strutture bancarie consente di evitare provvedimenti di sospensione, poiché le pensioni possono essere rimosse senza ulteriori procedure non appena la certificazione è stata prodotta.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) chiede ulteriori informazioni sui procedimenti contenziosi in corso tra pensionati ed INPS. Riferisce infatti di segnalazioni di difficile interrelazione tra utenti ed Istituto che porterebbero a frequenti controversie.

Il dottor USELLI fa presente che sotto il profilo del contenzioso le normative che disciplinano i pensionati residenti all'estero sono le medesime vigenti per i pensionati residenti in Italia. Peraltro, il primo grado di ricorso amministrativo è gratuito, mentre per il passaggio in giudizio l'assistenza dei patronati è utile.

Il dottor PONTICELLI precisa che un canale alternativo a quello contenzioso usualmente praticato è quello della richiesta di revisione di un provvedimento. Ove l'Istituto riscontri un proprio errore, si procede in via di autotutela alla riforma del provvedimento.

Il dottor COLITTI informa che il contenzioso con la Svizzera riguarda l'annoso problema del trasferimento dei contributi pensionistici e del calcolo delle prestazioni pensionabili. Al di fuori delle vere e proprie procedure contenziose l'Istituto tende a prevenire il verificarsi dei presupposti perché tale contenzioso si instauri.

Il presidente FIRRARELLO chiede chi sia autorizzato a redigere le certificazioni di esistenza in vita all'estero e un dato quantitativo di riferimento sulle pensioni erogate e sugli assegni sociali.

Il dottore USELLI fa presente che il dato complessivo di pensioni e assegni sociali si attesta sugli 830.000 utenti, tenendo presente che l'assegno sociale può essere erogato solamente ai residenti in Italia.

Il dottor PONTICELLI soggiunge che vi è un meccanismo di adeguamento ad un minimo di sussistenza anche per le pensioni erogate agli italiani all'estero, ma che tale sistema è evidentemente differente rispetto all'assegno sociale.

Quanto al rilascio delle certificazioni di esistenza in vita, chiarisce che esse possono essere rilasciate dai consolati italiani ovvero dalle autorità locali a ciò autorizzate, ad esempio notai, polizia, enti locali.

Il presidente FIRRARELLO ringrazia gli intervenuti per le informazioni fornite e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 15 giugno 2011

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,45.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che il deputato Francesco Proietti Cosimi è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Antonio Ruggia, dimissionario.

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine,
Viviana Del Tedesco**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine, Viviana Del Tedesco, che ringrazia per la sua presenza.

Viviana DEL TEDESCO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD), Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP) e il senatore Candido DE ANGELIS (MI-*STO*).

Viviana DEL TEDESCO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Del Tedesco per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 15 giugno 2011

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,45.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato di TERNA S.p.A., dottor Flavio CATTANEO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dai deputati LAFFRANCO (*PdL*) e ROSATO (*PD*) e dai senatori ESPOSITO (*PdL*) e PASSONI (*PD*).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento

Il senatore PASSONI (*PD*) e il deputato LAFFRANCO (*PdL*) illustrano una proposta di parere sulla quale intervengono il presidente D'ALEMA (*PD*), i deputati REGUZZONI (*LNP*) e ROSATO (*PD*) e il senatore ESPOSITO (*PdL*).

Il Comitato, dopo avervi apportato modifiche, approva all'unanimità la proposta di parere formulata dai relatori.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA (*PD*) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono il senatore ESPOSITO (*PdL*) e il deputato ROSATO (*PD*).

La seduta termina alle ore 10,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 15 giugno 2011

Presidenza del presidente
Enrico LA LOGGIA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta inizia alle ore 14,30.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*, e Luigi MAZZILLO, *presidente di sezione*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco CAUSI (*PD*), Francesco MISIANI (*PD*), Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), Roberto SIMONETTI (*LNP*), Francesco BOCCIA (*PD*) ed Enrico LA LOGGIA, *presidente*, e il senatore Walter VITALI (*PD*).

Luigi GIAMPAOLINO, *presidente della Corte dei conti*, Luigi MAZZILLO, *presidente di sezione* e Maurizio MELONI, *presidente di sezione*, forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i partecipanti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle ore 16,15 alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 15 giugno 2011

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottor Valentino Di Giacomo e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Intervengono, in rappresentanza della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP), il dottor Rino Pavanello, presidente, il dottor Rocco Vitale, presidente della Commissione formazione, e i dottori Vincenzo Di Nucci, Claudio Francia e Arnaldo Zaffanella, delegati Ufficio di Presidenza.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione dei rappresentanti della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP)

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che concerne il tema della formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta di un aspetto essenziale nella strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno degli infortuni e delle malattie sul lavoro, che presuppone però una chiara definizione della figura del formatore che è chiamato a svolgere tale attività.

Il dottor PAVANELLO, dopo aver ringraziato la Commissione per l'audizione concessa alla Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP), richiama sinteticamente il quadro normativo vigente in materia di formazione per la salute e la sicurezza del lavoro, imperniato sul decreto legislativo n. 81 del 2008. Tale normativa definisce compiutamente il concetto di «formazione», senza però specificare i requisiti professionali che devono possedere coloro che svolgono tale attività. La definizione di questi requisiti è infatti demandata alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Stante anche la complessità della materia, la Commissione consultiva sta ancora lavorando sul punto; d'altra parte, quand'anche i criteri di qualificazione dei formatori della sicurezza fossero stati già definiti, sarebbe comunque sempre necessario un intervento legislativo per istituire un sistema di assistenza e controllo che garantisca concretamente l'applicazione e il rispetto di tali criteri, a beneficio degli operatori e delle imprese. La mancanza di una normativa specifica ha infatti creato una situazione di grande incertezza, favorendo un mercato parallelo delle consulenze e degli attestati di sedicenti formatori della sicurezza, privi delle necessarie qualifiche e che danneggiano le aziende che si affidano a loro.

Richiama quindi una serie di normative di rango secondario che debbono essere ancora emanate per completare l'attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, soffermandosi in particolare sui criteri di qualificazione dei formatori e sul libretto formativo dei lavoratori. Vi è inoltre l'imminente scadenza del termine per i criteri di aggiornamento professionale dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP).

Illustra quindi una serie di proposte per definire la figura del formatore professionale, sulla base dell'esperienza della CIIP. In primo luogo, poiché all'interno di un'azienda accanto ai lavoratori esiste una pluralità di soggetti che debbono ricevere formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro, ciascuno con le proprie specifiche esigenze, è opportuno distinguere tra formatori qualificati (che svolgono attività formativa in via prevalente o esclusiva) e operatori formati (che esercitano altre mansioni ma erogano comunque formazione ad altre persone). Per ciascuno è possibile identificare una serie di requisiti di competenza, a seconda dell'area di

specializzazione, basati su titoli di studio o su specifiche esperienze professionali e di docenza maturate.

Una volta definiti i requisiti specifici dei formatori, si devono anche individuare forme per dare loro pubblica evidenza, come già previsto per altre figure del sistema di prevenzione e protezione individuate dalle disposizioni vigenti, quali gli RSPP e gli ASPP, i medici competenti ecc. A ciò si deve accompagnare un sistema premiale e di controllo (di tipo evidentemente pubblicistico) che garantisca l'effettività dei requisiti e il loro rispetto. Infine, cita alcune importanti sentenze in materia dell'obbligo di formazione per la salute e sicurezza del lavoro.

Il presidente TOFANI ringrazia il dottor Pavanello per il prezioso contributo della Consulta. Condivide l'opportunità di mettere a punto una proposta normativa in materia, previo confronto con i competenti Ministeri di settore e con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. A tal fine, si riserva di approfondire ulteriormente la questione, certamente assai complessa.

Il senatore NEROZZI (PD) chiede alla CIIP di fornire una relazione sullo stato attuale del sistema della formazione in Italia, che sembra avere caratteristiche non omogenee sul territorio nazionale.

Il dottor PAVANELLO conferma la piena disponibilità della CIIP a collaborare con la Commissione per tutti i necessari approfondimenti sul tema.

Il PRESIDENTE dichiara infine conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,20.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 15 giugno 2011

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa *Pag.* 139

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Mercoledì 15 giugno 2011

Presidenza del Presidente
Luigi VITALI

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA TERNA DI CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL MEMBRO ITALIANO DEL CPT (COMITATO PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA)

Luigi Vitali, *presidente*, ha convocato la riunione odierna per ricordare che si avvicina la scadenza indicativa del mese di luglio per la presentazione, da parte della delegazione parlamentare italiana presso il Consiglio d'Europa, di una terna di nomi da trasmettere al «Bureau» dell'Assemblea per l'elezione del membro italiano del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani o degradanti (CPT), in sostituzione di Mauro Palma, il cui mandato scadrà il prossimo 19 dicembre.

Allo scopo di formulare la terna, che deve essere composta da tre persone indipendenti, di alto profilo etico e di consolidato impegno nel settore, occorre fare una sorta di «*Call for candidatures*» pubblica, così come previsto dalla Risoluzione 1540/2007 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Nell'osservare l'importanza richiamata dalla risoluzione stessa che nella rosa siano rappresentati entrambi i sessi, ricorda l'utilità di un colloquio tra gli aspiranti e i rappresentanti della delegazione parlamentare italiana al CdE, allo scopo anche di accertare la competenza linguistica degli interessati in almeno una delle due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese).

Una volta trasmessa la terna al «Bureau» dell'APCE e da questo controllata e vagliata, essa verrà inviata al Comitato dei Ministri il quale procederà all'elezione a scrutinio segreto del nuovo membro del CPT, rispettando generalmente le preferenze indicate dallo Stato membro interessato.

Con riferimento alla «*Call for candidatures*», osserva che la Delegazione non è deputata ad allestire procedure volte ad una selezione pub-

blica delle candidature, che comporterebbe peraltro rischi di contenzioso. Ritiene quindi, al fine di adempiere alle indicazioni della predetta Risoluzione, che si potrebbero informare i presidenti dei gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento della predetta scadenza, invitandoli a segnalare personalità provviste dei necessari requisiti professionali. Si tratterebbe poi di esaminare i *curricula*, di acquisire gli orientamenti della Delegazione e di informarne i Presidenti delle Camere per poi trasmettere la terna all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Su questa proposta ritiene tuttavia importante acquisire il parere della delegazione.

Il senatore Pietro Marcenaro (*PD*) osserva che la procedura proposta dal Presidente rischia di essere scivolosa sotto il profilo della reale indipendenza dei candidati e non adempiere compiutamente ai criteri di selezione richiesti dalla sopracitata risoluzione. Sarebbe quindi preferibile aggiungere a tale iniziativa una maggiore informazione al pubblico, eventualmente attraverso una inserzione sui *siti internet* della Camera e del Senato, con un *link* al resoconto di questa riunione.

Il deputato Giuseppe Galati (*PDL*) osserva che nella risoluzione del Consiglio d'Europa si parla di un vero e proprio bando di selezione pubblica: la sola lettera ai Presidenti di gruppo potrebbe quindi non essere considerata sufficiente dal Bureau dell'Assemblea parlamentare.

Il deputato Andrea Rigoni (*PD*) rileva che, nell'ottica di una compiuta informazione, deve essere anche ben chiaro il termine entro il quale debbano pervenire eventuali *curricula*.

Luigi Vitali, *presidente*, raccogliendo le osservazioni dei colleghi, che ringrazia per il loro contributo, conclude in primo luogo di scrivere una lettera ai presidenti di gruppo per ricevere eventuali candidature entro il prossimo 15 luglio. Considera poi comunque necessario consultare i Presidenti delle Camere per avere la loro valutazione sulla procedura più efficace da seguire per la «*call for candidature*» pubblica, che per la prima volta viene richiesta dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e sulla quale non esistono precedenti. Osserva che le audizioni dei candidati potrebbero svolgersi i prossimi 19 e 20 luglio.

La seduta termina alle ore 15,30.

